



# PROVINCIA DI COMO

S2.08 SERVIZIO PERSONALE - ECONOMATO E PROVVEDITORATO  
S3.09 UFFICIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

## DETERMINAZIONE N. 125 / 2021

**OGGETTO:PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 30.04.2021/30.04.2023. SPESA COMPLESSIVA EURO 606.666,66=. DETERMINA A CONTRARRE - LOTTO N.1 EURO 443.333,33 POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA CIG 8629582C56 - LOTTO N. 2 EURO 163.333,33 POLIZZA ALL RISKS CIG 86297116CC**

### IL RESPONSABILE

**Premesso che** l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.56 del 18 aprile 2016, n. ~~5019~~ Aprile 2017 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

**Dato atto** che:

- dalle ore 24 del 30/04/2021 scadranno le Polizze Assicurative:
  - Lotto n. 1 – Polizza RCT/O
  - Lotto n. 2 – Polizza ALL RISKS
- è stata attivata la proroga tecnica temporanea di mesi 4 (quattro), prevista dal normativo contrattuale vigente, per l'espletamento della procedura di gara;
- si rende necessario procedere all'affidamento del servizio assicurativo a copertura del rischio in carico alla Provincia di Como, per il periodo 30.04.2021/30.04.2023, con facoltà di eventuale proroga tecnica temporanea per un periodo di mesi 4 (quattro), decorrenti dalla data di scadenza, sulla base delle schede e del prospetto complessivo predisposto dalla Società di Brokeraggio INSUBRIASS S.r.l. di Varese, il servizio oggetto del presente appalto è stato costituito come segue:

<b>Lotto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Codice CIG</b>	<b>Importo a base di gara per ciascuna annualità assicurativa</b>	<b>Importo a base di gara per l'intero periodo assicurativo</b>	<b>Compresa eventuale proroga tecnica di mesi 4</b>
Lotto 1	RCT/O	8629582C56	€190.000,00	€ 380.000,00	€ 443.333,33
Lotto 2	ALL RISKS	86297116CC	€ 70.000,00	€ 140.000,00	€ 163.333,33

per un valore complessivo stimato dell'appalto pari ad Euro 606.666,66 = IVA esclusa;

- è stato predisposto dalla succitata Società di brokeraggio il *Capitolato speciale* per la copertura assicurativa, il *Disciplinare di gara* nonché gli *allegati* relativi alla gara;
- è stato predisposto dalla Stazione Appaltante della Provincia di Como lo *Schema del Bando di Gara europeo* allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**Considerato** che è stato preliminarmente verificato che la Consip S.p.a. non ha attualmente attivato Convenzioni per il servizio di cui all'oggetto, alle quali poter aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 448/2001;

**Visti:**

- il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. IX/1530 di Regione Lombardia del 6/4/2011, Allegato A, "Determinazioni per il funzionamento e l'uso della piattaforma regionale per l'E-procurement denominata sistema di intermediazione telematica (Sintel) di Regione Lombardia (ART. 1, C. 6-*bis*, L. 33/2007) e del relativo elenco fornitori telematico".

**Ritenuto** di utilizzare il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "SINTEL", al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it);

**Dato atto** che l'aggiudicazione relativa al **Lotto 1 e al Lotto 2** avverrà secondo il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016**, con valutazione del rapporto qualità prezzo misurato sulla base di elementi oggettivi;

Il premio annuale nel prosieguo indicato costituisce pertanto base d'asta con obbligo di ribasso: sono pertanto ammesse esclusivamente, pena l'esclusione, offerte in ribasso rispetto alla base d'asta indicata.

**Dato atto**, altresì, che la Provincia di Como si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché valida per lotto, nonché di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere - a suo insindacabile giudizio - all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, così come previsto dall'art. 95, comma 12, del D. Lgs. N. 50/2016;

**Ritenuto** di procedere all'individuazione del contraente mediante procedura aperta, ai sensi dell'art 60 del D.lgs 50/2016 individuando quali Operatori Economici i soggetti qualificati nel sistema SINTEL;

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990 n. 241 che prevede che le amministrazioni aggiudicatrici nominino un responsabile del procedimento;

**Dato atto** che nel Capitolato speciale d'appalto e nel Disciplinare di gara, inerenti il servizio di cui all'oggetto, sono individuati il fine che con il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto e le clausole essenziali nei documenti agli atti dell'Ufficio;

**Ritenuto** di dare corso alle procedure per l'affidamento del servizio in oggetto;

**Considerato** che:

per entrambi i Lotti il contratto avrà la durata di anni 2 (due) a partire dalle ore 24 del 30.04.2021 alle ore 24 del 30.04.2023, più eventuali mesi 4 (quattro) di proroga tecnica, per un valore stimato complessivo di Euro **606.666,66** = la cui spesa complessiva distribuita sulle diverse annualità è compatibile con le previsioni del bilancio pluriennale codice 1030102 e 1030209 così distinta:

- **Lotto 1 - RCT-O** valore stimato € **443.333,33**:

-€126.666,67= relativa all'annualità 2021

- €190.000,00= relativa all'annualità 2022

- €126.666,66= relativa all'annualità 2023 (compresa eventuale proroga tecnica temporanea);

**- Lotto 2 - ALL RISKS** valore stimato € **163.333,33**:

- €46.666,67= relativa all'annualità 2021

- €70.000,00= relativa all'annualità 2022

-€46.666,66= relativa all'annualità 2023 (compresa eventuale proroga tecnica temporanea);

- in attuazione dell'art. 1 commi 65 e 67 della Legge 266/2015, e della deliberazione dell'A.N.A.C. n.1174 del 19.12.2018, la contribuzione dovuta alla stessa A.N.A.C. per le procedure sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per l'anno 2021 trova copertura finanziaria per l'importo di Euro 225,00= al Capitolo 2751/15;

**Dato atto** che, ai sensi dell'articolo 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dello 02/12/2016, le spese di pubblicazione dell'avviso di gara e degli esiti della stessa sui quotidiani nazionali e locali e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dagli aggiudicatari del servizio. Tali spese ammontano presuntivamente ad € 2.000,00=;

**Visto** il disposto dell'art.163, commi 3 e 5, del D.Lgs. n.267/00;

**Vista** la deliberazione del Presidente n.2 del 07.01.2021 con cui è stato prorogato il PEG 2020, in fase di esercizio provvisorio, per l'anno 2021, i cui stanziamenti costituiscono limite di spesa;

## **DETERMINA**

1. di dichiarare che la premessa di cui sopra è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. in relazione all'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 56 del 19 Aprile Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei Contratti, di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte come di seguito specificato :

*Oggetto del Contratto: Servizio di Assicurazione a copertura dei rischi in carico alla Provincia*

*Fine da perseguire: Affidamento del servizio con procedura aperta*

*Forma del contratto: Pubblica*

*Clausole Essenziali: Clausole descritte nel Disciplinare di gara e nel Capitolato*

*Criteri di selezione degli operatori economici:*

*La selezione degli operatori economici viene fatta con la procedura aperta in applicazione dell'art 60 del D.lgs 50/2016, costituita da due lotti di gara, individuando quali Operatori Economici i soggetti qualificati nel sistema SINTEL, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'ex art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità previste dal bando e dal disciplinare di gara, agli atti dell'Ufficio Economato, con procedura telematica condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dei succitati D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii. e D.G.R. n. IX/1530 di Regione Lombardia del 6/4/2011, denominato "SINTEL";*

*Criterio di selezione delle offerte:*

*La selezione dell'offerta viene fatta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in applicazione dell'ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;*

3. di approvare lo Schema del bando di gara europeo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nonché il Disciplinare di gara ed i relativi allegati, agli atti dell'Ufficio;
4. di dare atto che la spesa complessiva stimata in Euro 606.666,66=, relativa ai contratti per il servizio assicurativo RCTO e ALL RISKS, con efficacia dalle ore 24 del 30.04.2021 alle ore 24 del 30.04.2023, con possibilità di eventuale proroga tecnica di mesi 4 (quattro), distribuita sulle diverse annualità è compatibile con le previsioni del bilancio pluriennale codice 1030102 e 1030209 così distinta:
  - **Lotto 1 - RCT-O** valore stimato € **443.333,33**:
    - 2021 - € 126.666,67=
    - 2022 - € 190.000,00=
    - 2023 - € 126.666,66= (compresa eventuale proroga tecnica temporanea);
  - **Lotto 2 - ALL RISKS** valore stimato € **163.333,33**:
    - 2021 - € 46.666,67=
    - 2022 - € 70.000,00=
    - 2023 - € 46.666,66=(compresa eventuale proroga tecnica temporanea);
5. di impegnare la spesa di Euro 225,00= quale contribuzione, per la stazione appaltante, dovuta all'ANAC, sul Cap. 2751/15, missione 01, programma 03, cod Livello IV 1020199;
6. di impegnare, per la pubblicazione del Bando e dell'Esito di gara sulla GUE, G.U.R.I., nonché su due quotidiani nazionali e su due locali, la spesa presunta di Euro 2.000,00= sul capitolo 1851/26, missione 01, programma 03, cod Livello IV 1100401, la quale ai sensi dell'articolo 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dello 02/12/2016, dovrà essere rimborsata alla Provincia di Como dall'aggiudicatario del servizio;
7. di dare atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto del disposto dall'art.163 del D.Lgs n.267/00 e della proroga del PEG 2020 per l'anno 2021, in premessa richiamati;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 3 bis del D.L. n. 168 /04 convertito nella L. n. 191/04, copia del presente provvedimento viene trasmesso all'Ufficio Controllo di Gestione dell'Ente per consentire l'esercizio della funzione di sorveglianza e di controllo, unitamente.

Lì, 15/02/2021

IL RESPONSABILE  
GALETTI DARIO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**PROVINCIA DI COMO**  
**Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO**  
**C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078**  
**UFFICIO GARE E CONTRATTI**  
**tel.031.230356**  
**e-mail :[sapcomo@provincia.como.it](mailto:sapcomo@provincia.como.it)**  
**pec :[sapcomo@pec.provincia.como.it](mailto:sapcomo@pec.provincia.como.it)**

### **Bando di gara**

#### **Servizi**

Direttiva 2014/24/UE

#### **SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

##### **I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI**

Provincia di Como

Indirizzo postale: Via Borgo Vico 148

Città: Como

Codice postale: 22100

Paese: Italia

Punti di contatto: servizio gare e contratti

Tel.: +39 031230356

E-mail: [sapcomo@provincia.como.it](mailto:sapcomo@provincia.como.it)

Codice NUTS: ITC42

##### **Indirizzi Internet:**

Indirizzo principale (URL): <http://www.provincia.como.it>

Profilo committente (URL): <http://www.provincia.como.it>

##### **I.3) COMUNICAZIONE**

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: l'indirizzo:

[www.provincia.como.it](http://www.provincia.como.it)

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate esclusivamente in via telematica all'indirizzo

<http://www.ariaspa.it/>

##### **I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

Autorità regionale o locale

##### **I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ**

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

#### **SEZIONE II: OGGETTO**

##### **II.1) ENTITÀ DELL'APPALTO**

**II.1.1) Denominazione:**

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa per la Provincia di Como per il periodo 30.04.2021/30.04.2023.

**II.1.2) Codice CPV principale**

**LOTTO 1** 66516400-4 Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale

**II.1.3) Tipo di appalto**

Servizi

**II.1.4) Breve descrizione:**

Servizio di copertura assicurativa in favore della Provincia di Como.

**II.1.5) Valore totale stimato**

L'importo totale presunto è pari a € 443.333,33 (oltre IVA)

I costi della sicurezza sono pari ad € 0, in quanto per il servizio non si ravvisano rischi interferenziali.

**II.1.6) Informazioni relative ai lotti**

**Questo appalto è suddiviso in lotti:** sì

L'appalto è costituito da 2 lotti di gara.

**II.2) Descrizione****II.2.1) Denominazione:**

**Lotto 1:** Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro RCT/O

**II.2.2) Codici CPV supplementari**

**CODICE CPV PRINCIPALE-** 66516000-0 Servizi di assicurazione di responsabilità civile

**II.2.3) Luogo di esecuzione**

**Codice NUTS:** ITC42

**Luogo principale di esecuzione:** Provincia di Como

**II.2.4) Descrizione dell'appalto:**

Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro

**II.2.5) Criteri di aggiudicazione**

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

**II.2.6) Valore stimato**

€ xxxxx,00 per la durata del contratto

**II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

dal 30.04.2021/30.04.2023

**Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo:** sì - **descrizione dei rinnovi:** eventuali ulteriori 4 (quattro) mesi di proroga tecnica

**II.2.10) Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: si

descrizione delle varianti: varianti indicate nel Disciplinare di gara

**II.2.11) Informazioni relative alle opzioni**

opzioni: no

**II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici****II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

**II.2.14) Informazioni complementari:**

CIG: **8629582C56**

**II.2.1) Denominazione:**

**LOTTO 2:** servizio assicurativo per All Risks Property

**II.2.2) Codici CPV supplementari****CODICE CPV PRINCIPALE-**

66515000-3 Servizi di assicurazione contro danni o perdite

**II.2.3) Luogo di esecuzione**

**Codice NUTS:** ITC42

**Luogo principale di esecuzione:** Provincia di Como

**II.2.4) Descrizione dell'appalto:**

Servizio di copertura assicurativa per due anni per AR Property della Provincia di Como

**II.2.5) Criteri di aggiudicazione**

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

**II.2.6) Valore stimato**

€ 163.333,33

**II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

2 anni con effetto dal 30.04.2021/30.04.2023

**Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo:** NO

**II.2.10) Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: si,

descrizione delle varianti: varianti indicate nel Disciplinare di gara

**II.2.11) Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

**II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici****II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

**II.2.14) Informazioni complementari:**

CIG: **86297116CC**

**SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO**

### **III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Saranno ammessi a partecipare gli operatori economici che dichiareranno le seguenti condizioni:

1) -Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 DLgs. 19 aprile 2016 n. 50

#### **III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale**

2) autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nei rami relativi alle coperture assicurative previste per ciascun lotto per le quali intendono concorrere;

3) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l'attività inerente al presente appalto o, per le Imprese di altro Stato membro UE non residenti in Italia, analoga iscrizione sulla base della legislazione dello Stato in cui hanno sede legale, ai sensi dell'art. 83 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requisiti di cui ai punti a) – b) devono essere posseduti in proprio da ciascuna Impresa partecipante.

#### **III.1.2) Capacità economica e finanziaria**

Si rinvia al Disciplinare di gara

#### **III.1.3) Capacità professionale e tecnica**

Si rinvia al Disciplinare di gara

#### **III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati**

### **III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto**

#### **III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione**

#### **III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:**

#### **III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto**

## **SEZIONE IV: PROCEDURA**

### **IV.1) DESCRIZIONE**

#### **IV.1.1) Tipo di procedura**

Procedura aperta

#### **IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione**

#### **IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo**

#### **IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica**

#### **IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)**

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no



## **IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO**

### **IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura**

### **IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione**

Data: xxxxxxxxx

Ora locale: xxxx

### **IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare**

### **IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:**

Italiano

### **IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta**

180 giorni

### **IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte**

Data: xxxxxxxxx

Ora locale: xxxx

### **Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:**

Luogo: l'apertura avrà luogo presso la sede della Provincia di Como via Borgovico n. 148 – 22100 Como

Persone ammesse: All'apertura delle offerte potrà partecipare un solo rappresentante per soggetto concorrente o raggruppamento temporaneo d'operatore economico o consorzio.

## **SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI**

### **VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità**

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

### **VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici**

Sarà accettata la fatturazione elettronica

### **VI.3) Informazioni complementari:**

Il concorrente potrà partecipare per uno o più lotti di gara.

Cauzioni e garanzie richieste:

— Cauzione provvisoria pari al 2 % dell'importo di gara in relazione al lotto per il quale si partecipa.

— Cauzione definitiva pari al 10 % dell'importo contrattuale

L'importo delle garanzie è ridotto ai sensi dell'art. 93 c. 7 del D.Lgs 50/16.

La partecipazione alla gara è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate (di seguito denominate anche Imprese di Assicurazione o Imprese), unicamente tramite le proprie Direzioni Generali, Rappresentanze Generali o Gerenze, abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nei rami relativi alle coperture richiamate in precedenza, per le quali intendono concorrere, da comprovarsi mediante autodichiarazione.

I soggetti con sede in altri Stati sono ammessi a partecipare così come sancito dall'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 mediante la produzione di documentazione equipollente secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi.

In caso di partecipazione aggregata, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 nel testo vigente. In tal caso l'offerta deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse Imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare nell'offerta

stessa e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 48 del citato D. Lgs. n. 50/2016, l'offerta dovrà altresì indicare le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici.

E' ammessa la partecipazione nella forma della "coassicurazione" ai sensi dell'art. 1911 Codice Civile.

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Dario Galetti

Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile sul sito internet:

[www.provincia.como.it](http://www.provincia.como.it) nella sezione bandi di gara/ bandi di gara per servizi.

#### **VI.4) Procedure di ricorso**

##### **VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso**

TAR Lombardia

indirizzo postale: via Corridoni n. 39 20122 Milano

paese: Italia

##### **VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione**

##### **VI.4.3 ) Procedure di ricorso**

E' possibile presentare ricorso entro 30 giorni al TAR della Lombardia

internet: [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)

##### **VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso**

Avvocatura Provinciale: e-mail: [serviziolegale@provincia.como.it](mailto:serviziolegale@provincia.como.it); [domenica.condello@provincia.como.it](mailto:domenica.condello@provincia.como.it)

##### **VI.5) Data di spedizione del presente avviso:**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Como,

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO GARE E APPALTI

Gabriella Costanzo

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



AUTORITÀ  
NAZIONALE  
ANTICORRUZIONE

[Accessibilità](#) | [FAQ](#) | [Comunica con l'Autorità](#) | [Mappa del sito](#) | [Dove Siamo](#) | [Privacy](#) |

[Autorità](#)   [Servizi](#)   [Attività](#)   [Comunicazione](#)   [Amministrazione Trasparente](#)

[Orientamenti](#)   [Regolazione contratti](#)   [Home](#) ▶ [Servizi](#) ▶ [Servizi ad Accesso Riservato](#) ▶ [Servizio Simog](#)

[Logout](#)   [Gestione Schede](#)   [Elenco CIG acquisiti](#)   [Lista CIG/CUP da integrare](#)  
[Rubrica Operatori Economici](#)   [Rubrica incaricati](#)   [Guida al Servizio](#) ?

Utente: **Galetti Dario** Profilo corrente: **RUP**

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO

## Dettaglio Gara

### INFORMAZIONI

- [SIMOG\\_LOTTO\\_020 - Inserimento del lotto completato CIG \[86297116CC\]](#)

- [Informazioni gara e lotti](#)
- [Gestione dei requisiti](#)

## Informazioni gara e lotti

informazioni sulla gara

### Stazione Appaltante

<b>Amministrazione Competente</b>	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO
<b>Codice Fiscale Amministrazione Competente</b>	80004650133
<b>Codice AUSA</b>	0000238651
<b>ID Stazione Appaltante</b>	8CBADB30-E781-450D-8DE3-4049C5A3FFAA
<b>Denominazione SA</b>	SERVIZIO PROVVEDITORATO
<b>RUP che ha in carico la gara</b>	GLTDRA59M09C933P

<b>Numero Gara</b>	8047484 (da utilizzare in sede di versamento del contributo da parte della SA)
<b>Oggetto della Gara</b>	Procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo per il periodo 30.04.2021/30.04.2023, suddiviso in due lotti di gara
<b>Data Creazione</b>	11/02/2021
<b>Importo complessivo Gara</b>	N.D.
<b>Importo contributo SA</b>	Il valore sarà calcolato ad esito della conferma dei dati
<b>Numero totale dei Lotti</b>	2
<b>Settore attività della SA</b>	Ordinario
<b>Modalità di indizione</b>	
<b>Modalità di indizione servizi di cui all'allegato IX</b>	Gara indetta mediante bando di gara
<b>Modalità di realizzazione</b>	Contratto d'appalto
<b>Durata della convenzione o accordo quadro in giorni</b>	
<b>Strumenti per lo svolgimento delle procedure</b>	Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione Art.58
<b>Motivo urgenza</b>	
<b>CIG relativo all'accordo quadro/convenzione cui si aderisce</b>	
<b>Stato gara</b>	In Definizione
<b>Data Cancellazione</b>	
<b>Data perfezionamento bando</b>	
<b>Gara esclusa dall'acquisizione obbligatoria dei requisiti ai fini AVCPass</b>	NO
<b>Estrema urgenza/Esecuzione di lavori di somma urgenza</b>	NO
<b>Categorie merceologiche oggetto della fornitura di cui al DPCM soggetti aggregatori*</b>	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24 dicembre 2015

La stazione appaltante agisce per conto di altro soggetto?

[Modifica Gara](#) [Aggiungi lotto](#) [Perfezionamento gara/lotti e Pubblicazione bando](#)

[Inizio elenco](#) [Precedenti](#) [Successive](#) [Fine elenco](#)

## Visualizzati 2/2 Elementi

informazioni sui lotti componenti

### Lotto CIG [8629582C56]

<b>Data creazione lotto</b>	11/02/2021
<b>Oggetto</b>	Polizza Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera
<b>Importo del lotto</b>	€ 443.333,33
<b>di cui per opzioni</b>	N.D.
<b>di cui per attuazione della sicurezza</b>	€ 0,000
<b>Importo contribuito per il partecipante</b>	€ 0,00
<b>Data Cancellazione Lotto</b>	
<b>Data inibizione di pagamento</b>	
<b>Data scadenza pagamenti</b>	
<b>Ora scadenza pagamenti</b>	
<b>Data pubblicazione</b>	
<b>CPV Prevalente</b>	66516400-4 Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale
<b>CPV Secondarie</b>	
<b>Scelta del contraente</b>	Procedura aperta
<b>Categoria merceologica di cui al DPCM soggetti aggregatori</b>	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24 dicembre 2015
<b>Tipo appalto riservato</b>	
<b>Oggetto principale del contratto</b>	Servizi
<b>Contratto escluso o rientrante nel regime alleggerito</b>	No
<b>Esclusione o regime speciale</b>	
<b>Contratto regime particolare di appalto (speciale o alleggerito)</b>	No
<b>Regime particolare di appalto</b>	
<b>Categoria Prevalente o Scorporabile</b>	FORNITURA DI SERVIZI
<b>Il lavoro o l'acquisto di bene o servizio e' stato previsto all'interno della programmazione</b>	No
<b>Prima annualita' dell'ultimo programma nel quale e' stato inserito l'intervento o l'acquisto</b>	
<b>CUI programma triennale lavori pubblici o programma biennale forniture e servizi</b>	
<b>Codice del luogo di esecuzione del contratto (ISTAT)</b>	
<b>Codice del luogo di esecuzione del contratto (NUTS)</b>	ITC42
<b>L'appalto prevede ripetizioni o altre opzioni?</b>	No
<b>L'appalto deriva da una delle seguenti ipotesi di collegamento?</b>	No, nessuna ipotesi di collegamento
<b>CIG collegato</b>	
<b>L'appalto e' finalizzato alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico per i quali e' prevista l'acquisizione del codice CUP ai sensi dell'art. 11 L 3/2003 e ss.mm.?</b>	No
<b>(E' necessario acquisire e comunicare il CUP per interventi finanziati, anche in parte, con risorse Comunitarie)</b>	
<b>Categorie scorporabili</b>	

[Visualizza altri dati](#) [Modifica](#) [Cancella](#)

### Lotto CIG [86297116CC]

<b>Data creazione lotto</b>	11/02/2021
<b>Oggetto</b>	Polizza All Risks
<b>Importo del lotto</b>	€ 163.333,33
<b>di cui per opzioni</b>	N.D.
<b>di cui per attuazione della sicurezza</b>	€ 0,000
<b>Importo contribuito per il partecipante</b>	€ 0,00
<b>Data Cancellazione Lotto</b>	

<b>Data inibizione di pagamento</b>	
<b>Data scadenza pagamenti</b>	
<b>Ora scadenza pagamenti</b>	
<b>Data pubblicazione</b>	
<b>CPV Prevalente</b>	66515200-5 Servizi di assicurazione di proprietà
<b>CPV Secondarie</b>	
<b>Scelta del contraente</b>	Procedura aperta
<b>Categoria merceologica di cui al DPCM soggetti aggregatori</b>	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24 dicembre 2015
<b>Tipo appalto riservato</b>	
<b>Oggetto principale del contratto</b>	Servizi
<b>Contratto escluso o rientrante nel regime alleggerito</b>	No
<b>Esclusione o regime speciale</b>	
<b>Contratto regime particolare di appalto (speciale o alleggerito)</b>	No
<b>Regime particolare di appalto</b>	
<b>Categoria Prevalente o Scorporabile</b>	FORNITURA DI SERVIZI
<b>Il lavoro o l'acquisto di bene o servizio e' stato previsto all'interno della programmazione</b>	No
<b>Prima annualita' dell'ultimo programma nel quale e' stato inserito l'intervento o l'acquisto</b>	
<b>CUI programma triennale lavori pubblici o programma biennale forniture e servizi</b>	
<b>Codice del luogo di esecuzione del contratto (ISTAT)</b>	
<b>Codice del luogo di esecuzione del contratto (NUTS)</b>	ITC42
<b>L'appalto prevede ripetizioni o altre opzioni?</b>	No
<b>L'appalto deriva da una delle seguenti ipotesi di collegamento?</b>	No, nessuna ipotesi di collegamento
<b>CIG collegato</b>	
<b>L'appalto e' finalizzato alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico per i quali e' prevista l'acquisizione del codice CUP ai sensi dell'art. 11 L 3/2003 e ss.mm.?</b>	No
<b>(E' necessario acquisire e comunicare il CUP per interventi finanziati, anche in parte, con risorse Comunitarie)</b>	
<b>Categorie scorporabili</b>	

[Visualizza altri dati](#) [Modifica](#) [Cancella](#)

[Inizio elenco](#) [Precedenti](#) [Successive](#) [Fine elenco](#)



PROVINCIA DI COMO  
STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO  
Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO  
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078  
tel.031230356  
e-mail :[sapcomo@provincia.como.it](mailto:sapcomo@provincia.como.it)  
pec :[sapcomo@pec.provincia.como.it](mailto:sapcomo@pec.provincia.como.it)

**DISCIPLINARE DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO AVENTE AD OGGETTO:  
PROVINCIA DI COMO. AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VS TERZI E PRESTATORI  
D'OPERA e POLIZZA ALL RISKS PER IL PERIODO 30.04.2021 -30.04.2023**

### **1. PREMESSA**

Il presente Disciplinare di Gara, che costituisce parte integrante del Bando, regola le modalità di partecipazione alla gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto: Provincia di Como. Affidamento della polizza di responsabilità civile vs terzi e prestatori d'opera e della polizza All risks per il periodo 30.04.2021- 30.04.2023, come meglio specificato nel Capitolato Speciale di Appalto .

In considerazione di ciò, gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta per ciascun lotto, redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti.

### **CANALI DI COMUNICAZIONE PRIVILEGIATI, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016:**

**Per tutte le comunicazioni con la Stazione Appaltante gli operatori economici interessati dovranno utilizzare la funzionalità "comunicazioni procedura" della Piattaforma Sintel nel dettaglio della gara di che trattasi.**

Ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016, si avvisa che tutte le comunicazioni inerenti il procedimento di affidamento della presente gara verranno effettuate tramite Piattaforma Sintel all'indirizzo di posta elettronica certificata che il concorrente deve indicare nella documentazione di gara.

### **2. STAZIONE APPALTANTE**

PROVINCIA DI COMO -Via Borgo Vico n. 148 - 22100 – COMO  
telefono 031/230356-  
indirizzo internet: [www.provincia.como.it](http://www.provincia.como.it)

- CODICE NUTS: ITC42

### **3. OGGETTO E LUOGO DELL'APPALTO**

L'appalto consiste nell'affidamento dei servizi di copertura assicurativa della Provincia di Como per il periodo 30.04.2021 – 30.04.2023 per i seguenti lotti:

**LOTTO 1) 'Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro'**

CODICE CPV PRINCIPALE : 66516000-0 Servizi di assicurazione di responsabilità civile

**LOTTO 2) 'Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio (all risks property)'**

CODICE CPV PRINCIPALE: 66515000-3 Servizi di assicurazione contro danni o perdite

**4. DURATA DEL CONTRATTI**

Il presente appalto avrà una durata di 2 anni con decorrenza dalle ore 24.00 del 30.04.2021 alle ore 24.00 del 30.04.2023.

Qualora, alla scadenza del contratti, non fosse possibile esperire in tempo utile le procedure di gara necessarie per il nuovo affidamento dei servizi, l'aggiudicatario sarà tenuta, previa richiesta formulata dall'Amministrazione appaltante entro la naturale scadenza del contratto stesso, alla prosecuzione dei servizi medesimi, conformemente al Capitolato Speciale d'Appalto, in regime di temporanea "prorogatio" ai sensi di legge per un periodo di mesi 4 - e comunque nel limite massimo di un anno (art. 106 comma 11 D.Lgs. 50/2016).

**5. PRESTAZIONI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO APPALTATORE**

L'operatore economico assumerà a suo carico le prestazioni di cui al precedente articolo 3) del presente disciplinare e tutte le prestazioni che gli competono espressamente indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto dei lotti di gara.

L'operatore economico aggiudicatario per ogni lotto è tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese di pubblicazione obbligatorie della presente procedura di gara, il cui importo verrà comunicato all'aggiudicatario, in ottemperanza all'art. 216, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016.

**6. VALORE DELL'APPALTO**

L'importo complessivo dell'appalto, per la durata prevista dal contratto, e comprendente anche il periodo di eventuale proroga per la durata di mesi 4 è di € 606.666,66 = IVA esclusa di cui:

Lotto	Descrizione	Codice CIG	Importo a base di gara per ciascuna annualità assicurativa	Importo a base di gara per l'intero periodo assicurativo(2 anni)	Importo complessivo (compresa eventuale proroga tecnica di mesi 4)
Lotto 1	RCT/O		€ 190.000,00	€ 380.000,00	€ 443.333,33
Lotto 2	All risks		€ 70.000,00	€ 140.000,00	€ 163.333,33

**7. IMPORTO A BASE D'ASTA**

L'importo a base d'asta, soggetto a ribasso, è riferito al premio annuo lordo che per ogni singolo lotto viene di seguito indicato:

CIG: xxxxx (lotto 1) € 190.000,00

CIG: xxxx (lotto 2) € 70.000,00

## **8. CONDIZIONI DI AMMISSIONE**

La partecipazione alla gara è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate (di seguito denominate anche operatore economico), unicamente tramite le proprie Direzioni Generali, Rappresentanze Generali o Gerenze, abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nei rami relativi alle coperture richiamate in precedenza, per le quali intendono concorrere, da comprovarsi mediante autodichiarazione.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purchè in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

E' vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

### **8.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE**

Pena l'esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

- 1) non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

### **8.2 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE**

#### **8.2.1 Requisiti di idoneità professionale:**

Pena l'esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

- 2) iscrizione alla camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura di cui all'art. 83, comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
- 3) autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005.



### 8.2.2 Capacità Economica e Finanziaria:

Gli operatori economici concorrenti dovranno, a pena di esclusione della procedura, essere in possesso e presentare la seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria:

**4.a)** dichiarazione attestante il possesso di un patrimonio netto (ovvero Fondo di Garanzia, se trattasi di Mutua Assicuratrice) non inferiore a € 50.000.000,00 (euro cinquantamiloni) per Imprese autorizzate all'esercizio del Ramo Danni;

**oppure, in alternativa**

**4.b)** di aver un indice di solvibilità minimo del 130% calcolato sul margine di solvibilità così come previsto dagli artt.44 e seguenti del D.Lgs.209/2005 e s.m.i.. Tale margine di solvibilità deve essere riferito all'ultimo bilancio approvato. Per le imprese aventi sede in uno stato estero ed operanti in regime di libera prestazione di servizi il metodo di calcolo del margine di solvibilità ai fini della partecipazione al presente appalto dovranno essere quelli previsti dal D.Lgs.209/2005.

### 8.2.3 Capacità Tecnica e Professionale:

Gli operatori economici concorrenti dovranno, a pena di esclusione della procedura, essere in possesso e presentare la seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnica-professionale:

**5)** dichiarazione attestante di aver realizzato, nel triennio 2017/2018/2019., una raccolta premi nel Ramo Danni pari ad almeno € 100.000.000,00

**6)** dichiarazione di aver gestito almeno n° 10 (dieci ) contratti assicurativi (polizze) sottoscritti con Enti pubblici nel triennio 2017/2018/2019.

Nel caso di partecipazione in R.T.I., di consorzio o di accordo di coassicurazione ex art. 1911, i requisiti minimi di partecipazione di cui sopra debbono essere posseduti da:

- Requisiti di cui ai punti 1), 2) e 3): da tutti i soggetti raggruppati;
- Requisito di cui al punto 4.a): deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio ordinario, dalle imprese in coassicurazione, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel loro complesso. Detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dall'impresa mandataria o da quella indicata come tale. Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), lo stesso deve essere posseduto e comprovato dal Consorzio ;
- Requisito di cui al punto 4.b) deve essere soddisfatto da ogni singolo operatore economico (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione);
- Requisito di cui ai punto 5): deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio ordinario, dalle imprese in coassicurazione, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel loro complesso. Detti requisiti devono essere posseduti in misura quella indicata come tale. Per i consorzi di cui all'art. 45, comma lett. b) e c), lo stesso deve essere posseduto e comprovato dal Consorzio ;
- Requisito di cui ai punto 6): deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio ordinario, dalle imprese in coassicurazione, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel loro complesso, fermo restando che l'impresa mandataria o quella indicata come tale deve avere prestato due servizi nel triennio di riferimento. Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), lo stesso deve essere posseduto e comprovato dal Consorzio

Si precisa che la scelta di inserire dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale, risiede nella natura finanziaria del servizio oggetto di gara che, tra l'altro, prevede la caratteristica inversione del ciclo produttivo per cui i ricavi precedono i costi, fenomeno che comporta elementi di rischiosità maggiori rispetto alle imprese industriali (cfr. Quaderni Isvap n° 6 pag. 3); trattandosi di procedura volta all'affidamento del servizio di copertura assicurativa di rischi economicamente rilevanti, è indispensabile che i

concorrenti soddisfino dei requisiti di partecipazione legati ad aspetti economico-finanziari e tecnico-professionali per garantire adeguatamente la prestazione.

Si ritiene che tali requisiti di partecipazione e selezione siano comunque in grado di garantire la massima partecipazione e il conseguente confronto concorrenziale tra gli operatori del settore.

**Tutti i requisiti di ordine generale e speciale dovranno essere dichiarati compilando i campi pertinenti all'interno del modello DGUE allegato al presente bando in formato editabile.**

## **9. PARTECIPAZIONE IN FORMA AGGREGATA**

In caso di partecipazione aggregata, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 nel testo vigente. In tal caso l'offerta deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse Imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare nell'offerta stessa e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 48 del citato D. Lgs. n. 50/2016, l'offerta dovrà altresì indicare le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici.

In caso di partecipazione aggregata:

- a) la quota di partecipazione non potrà essere inferiore al 60% per l'Impresa capogruppo, ed al 20% per ciascuna delle mandanti;
- b) le Imprese partecipanti, siano esse capogruppo/delegatarie o mandanti/coassicuratrici, non possono presentare per lo stesso Lotto anche offerte in proprio o in raggruppamento con altre Imprese.

Successivamente alla avvenuta aggiudicazione definitiva è consentito alla Impresa aggiudicataria (ovvero alla Impresa mandataria, in caso di aggiudicazione a una Associazione Temporanea di Imprese), indicare alla Stazione appaltante, con comunicazione scritta, la eventuale struttura operativa alla quale è intendimento della Impresa affidare la gestione del/i contratto/i assicurativo/i. Tale struttura operativa dovrà essere in possesso di iscrizione al Registro Unico degli Intermediari di cui al D.Lgs. n. 209/2005. Sarà in ogni caso facoltà della Amministrazione accogliere, o meno, tale designazione..

In caso di partecipazione alla presente procedura di Compagnie di Assicurazioni Estere nell'offerta presentata e sottoscritta da parte del Rappresentante Generale per l'Italia (o da suo procuratore come da procura allegata in originale o in copia autenticata alla domanda/dichiarazione) dovranno essere specificati, per ogni lotto e/o per ogni singolo contratto oggetto di offerta:

- denominazione, sede legale, domicilio fiscale della Rappresentanza Generale, Partita IVA, nominativo del legale rappresentante;
- numero e/o denominazione e indirizzo del sindacato sottoscrittore (e/o dei sindacati sottoscrittori con indicazione delle quote di partecipazione al rischio);
- nominativo del legale rappresentante del sindacato e/o dei sindacati sottoscrittori;
- nominativo del soggetto giuridico autorizzato e incaricato dalla Rappresentanza Generale (per conto dei sottoscrittori) di gestire in Italia il contratto oggetto di offerta - e i sinistri - in caso di aggiudicazione (denominazione, sede legale, domicilio fiscale, P.IVA, legale rappresentante, soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto nei confronti della stazione appaltante).

(N.B. qualora il soggetto gestore del contratto e il gestore dei sinistri non coincidano andranno indicati entrambi i soggetti con tutte le specifiche richieste).

## 9.1 COASSICURAZIONE, R.T.I., CONSORZI.

E' ammessa la partecipazione nella forma della "coassicurazione" ai sensi dell'art. 1911 Codice Civile.

Nel caso di coassicurazione o di raggruppamento temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex art. 48 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, la società aggiudicataria (delegataria/mandataria/consorzio) deve ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 60% in relazione ad ogni singolo lotto per il quale viene presentata offerta, mentre le singole società (coassicuratrici/deleganti/mandanti) dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 20%.

In virtù della deliberazione ANAC n. 618 dell'8 giugno 2016 " Linee guida operative e clausole contrattuali tipo per l'affidamento dei servizi assicurativi", nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi partecipino alla medesima gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla gara per il medesimo lotto; tale divieto vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), (consorzi stabili).

## 9.2. AVVALIMENTO

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla Stazione Appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante escluderà il concorrente e escuterà la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

La Stazione Appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In relazione a ciascun lotto di gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

In relazione a ciascun affidamento la Stazione Appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La Stazione Appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

**In caso di ricorso all'istituto dell'avalimento**, il concorrente deve:

- compilare la Sezione C della Parte II del DGUE, indicando la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avalimento;
- produrre il DGUE compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ogni impresa ausiliaria con le informazioni richieste nelle seguenti parti: Parte II sezione A e B; Parte III; Parte IV e Parte VI;
- produrre la dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ogni impresa ausiliaria, con la quale quest'ultima:
  - 1) si obbliga verso il concorrente e verso La Provincia di Como concedente a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
  - 2) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
- produrre scansione dell'originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie - che devono essere dettagliatamente descritte - per tutta la durata del contratto, oppure, in caso di avalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

Per quanto qui non espressamente previsto, e ai fini interpretativi delle previsioni sopra riportate, si rinvia all'art. 89 del Codice.

N.B. Si precisa che nel caso di RTI/consorzi non ancora costituiti ogni file deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) per ciascun operatore economico componente il raggruppamento.

### 9.3 SUBAPPALTO

I soggetti affidatari eseguono in proprio i servizi e le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Il **subappalto** è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all'art. 105 del Codice. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante delle prestazioni subappaltate.

Ai fini del soddisfacimento del possesso dei requisiti di cui al medesimo art. 83 comma 1 lett. b) e c) del Codice è ammesso l'avalimento, nelle forme e nei limiti di cui all'art. 89 del medesimo Decreto.

Ai sensi del citato art. 105 –comma 6- del D. Lgs. 50/2016, l'operatore economico che intende avvalersi del subappalto relativamente al presente contratto dovrà indicare in sede di presentazione dell'offerta una terna di potenziali subappaltatori tra i quali potrà successivamente individuare l'effettivo esecutore.

L'offerente ha l'obbligo di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori indicati dei motivi di esclusione cui all'art. 80 del Codice.

Si precisa che il requisito di idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 1 lett. a) del Codice non è suscettibile di avvalimento trattandosi di requisito di tipo soggettivo ed in quanto tale infungibile (confrontare, al riguardo, Consiglio di Stato, sez. V, 30/04/2015 n. 2191)

**Per ogni operatore economico indicato quale potenziale sub-appaltatore deve essere presentato il relativo DGUE contenente le dichiarazioni previste dall'articolo 80 del Codice.**

I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto i servizi o le forniture sopra indicate, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria di servizi;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

La stazione appaltante attiverà, a partire dalla data di esecutività del provvedimento di aggiudicazione, le procedure di verifica delle dichiarazioni prodotte dall'operatore economico aggiudicatario, in relazione alle cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice, attraverso l'acquisizione d'Ufficio della documentazione, attraverso il sistema previsto dall'AVCPASS, ovvero, in alternativa, attraverso la verifica diretta delle dichiarazioni rese dall'operatore economico e disponibili sulla Piattaforma Sintel.

La verifica delle condizioni di esclusione in merito alle dichiarazioni rese dai subappaltatori mediante la compilazione del DGUE prodotto in sede di gara, verrà effettuata con le medesime modalità sopraelencate, al ricevimento della richiesta di subappalto.

Per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali, come previsti dal comma 13 dell'articolo 80, la Stazione Appaltante utilizzerà i mezzi di prova elencati al paragrafo IV delle linee guida N. 6 di ANAC approvate con deliberazione n. 1293 del 16 novembre 2016.

## **10. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E RICHIESTE DI CHIARIMENTI**

In esecuzione alla determinazione a contrarre – n. xxxx, **nel rispetto di quanto previsto dall'art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016**, l'intera procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici e delle concessioni). La Stazione Appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", al quale è possibile accedere attraverso il punto di partenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it).

Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, far riferimento all'Allegato "**Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL**".

L'uso della piattaforma Sintel è disciplinato, oltre che dal presente documento, dai "manuali" e dalla D.G.R. n. IX/1530 di Regione Lombardia del 6/4/2011 "Determinazioni per il funzionamento e l'uso della piattaforma regionale per l'E-procurement denominata sistema di intermediazione telematica (Sintel) di Regione Lombardia (art. 1, c. 6-bis, L. 33/2007) e del relativo elenco fornitori telematico".

Questi documenti sono scaricabili dal sito [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it).

Per la richiesta di ulteriori informazioni sull'uso del sistema, gli utenti della piattaforma potranno collegarsi al portale sopraindicato nella sezione contatti.

E' disponibile il contact center ARCA, raggiungibile dall'Italia al numero verde **800.116.738** e dall'estero al +39-02.39.331.780 (assistenza in lingua italiana). Operatori dedicati sono a disposizione tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 18.30 esclusi sabato, domenica e festivi.

Inoltre, l'indirizzo e-mail [supporto@arcalombardia.it](mailto:supporto@arcalombardia.it) è a disposizione degli utenti Sintel per inviare ad ARCA richieste di supporto/assistenza di natura tecnica.

## 10.1 TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELL' OFFERTA E ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

il termine ultimo per la presentazione delle offerte relative alla presente procedura è fissato alle ore xxxxxxxx del giorno xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Il Bando ed il presente Disciplinare di gara, i modelli per le autodichiarazioni, i relativi allegati, nonché il Capitolato Speciale d'Appalto, sono disponibili sul sito internet di ARCA – Regione Lombardia, piattaforma telematica Sintel, e sul profilo della Stazione appaltante all'indirizzo [www.provincia.como.it](http://www.provincia.como.it);

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte a richieste di chiarimento pervenute dai partecipanti saranno rese disponibili all'interno della documentazione di gara della piattaforma Sintel.

## 10.2 RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul Bando di Gara, sul presente Disciplinare di Gara, sul Capitolato Speciale di Appalto, potranno essere richieste alla Stazione Appaltante, tramite le "Comunicazioni di procedura" presenti in piattaforma Sintel entro il termine previsto al successivo paragrafo 23.

**Si precisa che per il presente Appalto la Stazione Appaltante non fornirà chiarimenti telefonicamente.**

## 11. SOPRALLUOGO

Per la particolare natura del servizio dedotto in appalto, il sopralluogo assistito non è obbligatorio né verrà rilasciato da parte della Stazione Appaltante il relativo attestato.

## 12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita esclusivamente nel sistema telematico Sintel, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, **entro e non oltre il termine perentorio previsto al precedente paragrafo 10.1** la propria offerta, redatta in lingua italiana, composta dalla seguente documentazione:

- documentazione amministrativa
- documentazione tecnica
- documentazione economica

Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo il termine perentorio di scadenza.

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione l'offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l'offerta, come sinteticamente descritto al successivo punto 12.1.4.

Il concorrente è tenuto a verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta.

Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo.

**Il manuale d'uso per il Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.**

**Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di Sintel è possibile contattare l'Help Desk al numero verde 800.116.738.**

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta dopo il termine stabilito, anche per causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

E' in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, pena l'esclusione dalla presente procedura.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del sistema. Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine stabilito, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata, poiché Sintel automaticamente annulla l'offerta precedente e la sostituisce con la nuova.

I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e Arca-Sintel da qualsiasi responsabilità relativa al mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Saranno escluse le offerte irregolari, equivocate, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.

La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a Sintel o che impediscano di formulare l'offerta.

## **12.1 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E CONTENUTO DELLE BUSTE TELEMATICHE**

Fatte salve le ipotesi di esclusione dalla gara previste espressamente dal presente disciplinare, il Presidente di Gara potrà comunque disporre l'esclusione dalla gara medesima del concorrente a causa di mancanza, irregolarità, incompletezza della documentazione richiesta oppure inosservanza delle modalità prescritte per la presentazione della documentazione, qualora facciano venir meno il serio e proficuo svolgimento della gara, la "par condicio" dei concorrenti o costituiscano violazione delle norme poste a tutela della segretezza dell'offerta.

Il processo di invio offerta si divide in due fasi distinte: l'invio dell'offerta amministrativa, è richiesta la presentazione di una sola "busta" amministrativa e l'invio dell'offerta tecnica e/o economica.

Solo dopo l'invio dell'offerta Amministrativa il concorrente potrà procedere con l'offerta tecnica ed economica.

La documentazione da inserire all'interno delle tre buste telematiche è la seguente:

## 12.1.1 BUSTA TELEMATICA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA "

Il concorrente, debitamente registrato a Sintel e qualificato per la categoria oggetto del presente bando, accede con le proprie chiavi d'accesso nell'apposita sezione "Invio offerta" relativa alla presente procedura accedendo al sito <http://www.arca.regione.lombardia.it>.

Accedendo al dettaglio della gara si visualizzerà, nel menu a sinistra, il link "Invia offerta " e tramite questo link sarà possibile sottomettere i requisiti amministrativi di partecipazione alla gara.

Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato ".zip" ovvero equivalenti software di compressione dati, con i documenti di seguito elencati, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente :

### A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà presentare, un'apposita domanda di partecipazione, firmata digitalmente, utilizzando il modello fornito dalla stazione Appaltante nei documenti di gara.

#### A1) DICHIARAZIONE DI POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI GENERALI E SPECIALI PER LA PARTECIPAZIONE (DGUE)

L'operatore economico partecipante dovrà fornire una dichiarazione, firmata digitalmente, in cui attesta che:

- non si trova in una delle situazioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016
- soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti nel presente bando in applicazione dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 dettagliandoli analiticamente.

**Tale dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'operatore economico offerente, potrà essere prodotta mediante utilizzo del DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE), allegato al presente disciplinare di gara in formato editabile;**

#### B) GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA (art. 93 D. Lgs. n. 50/2016):

La garanzia provvisoria è da produrre per ciascun lotto per cui l'operatore economico presenta l'offerta; corrisponde ad un importo pari al 2% del totale dei premi dei servizi assicurativi ed è determinata come segue:

Lotto	Descrizione	Codice CIG	Importo a base di gara per l'intero periodo assicurativo	Importo cauzione (2%)
Lotto 1	RCT/O		€ 443.333,33	8.866,67 €
Lotto 2	All risks		€ 163.333,33	3.266,67 €

Potrà essere presentata, a scelta dell'operatore economico, con una delle seguenti modalità:

1. Mediante **fideiussione bancaria** rilasciata da **aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D. 12.3.1936 n. 375** e successive modificazioni.



2. **Mediante fidejussione portata da polizza assicurativa** rilasciata da impresa d'assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio in ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle Leggi sull'esercizio delle Assicurazioni private approvato con DPR 13.2.1959 n. 449 o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed altresì la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile e dovrà avere validità per almeno **180 (centoottanta)** giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

**La fidejussione/polizza dovrà essere stipulata secondo le modalità indicate dal D. M. 123/04 e, nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, in particolare costituendi, dovrà essere intestata segnatamente a tutte le imprese associate, partecipanti al Raggruppamento Temporaneo.**

Il soggetto concorrente è, comunque, abilitato a presentare la scheda tecnica SCHEDA TIPO 1.1 SCHEDA TECNICA 1.1 di cui al D. M. 123/04 - compilata in ogni sua parte.

Nei casi di scelta delle modalità sopra indicate dovrà essere inserita nella documentazione amministrativa la copia scansionata del documento originale, ovvero il file PDF, firmato digitalmente sia dall'operatore economico sia dal garante autorizzato all'emissione della polizza/fidejussione.

**La garanzia dovrà indicare come beneficiario la Stazione Appaltante Provincia di Como.**

**Importante!**

Qualora il garante non riesca ad emettere le polizze fideiussorie con firma digitale dell'emittitore, il concorrente potrà produrre una copia scansionata del documento di garanzia firmato in originale contestualmente alla copia della carta di identità del sottoscrittore.

3. **Mediante cauzione costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti** dallo Stato al corso del giorno del deposito, ovvero **mediante assegno circolare** intestato alla Provincia di Como **da depositare** entro la data prevista per la scadenza, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice (per la Provincia di Como sul conto corrente dell'Ente **COD. IBAN - IT44V0306910910009134209944 presso la Tesoreria Banca Intesa Sanpaolo**).

4. **con bonifico sul c.c. bancario** dell'Ente COD. IBAN - IT44V0306910910009134209944 con causale **"cauzione provvisoria gara" INDICANDO IL CIG DEL LOTTO AL QUALE SI RIFERISCE.**

Nei casi sopra indicati l'operatore economico dovrà inserire nella documentazione amministrativa una copia scansionata della ricevuta del deposito ovvero del versamento effettuato in contanti o mediante assegno circolare firmata digitalmente, **nonché una dichiarazione del proprio conto corrente dedicato** (con nome, cognome, codice fiscale e data di nascita dell'intestatario) sul quale la Stazione Appaltante effettuerà lo svincolo della cauzione mediante bonifico bancario al termine della procedura di gara.

**RIDUZIONI sulla garanzia:**

Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice dei Contratti l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione

del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. **Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.** Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, **anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto** per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del **rating di legalità e rating di impresa** o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

**N.B.: In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.**

**Le certificazioni o la documentazione a comprova delle condizioni che legittimano le riduzioni percentuali prima indicate, devono essere prodotte in sede di gara, in copia scansionata e firmata digitalmente, ed incluse nella "Busta Amministrativa".**

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale la riduzione è ammessa esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati che si trovino singolarmente nella condizione di usufruire del beneficio; il beneficio della riduzione non è frazionabile tra gli operatori economici che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria;

**Ai sensi del comma 8 dell'art. 93 del Codice, inoltre, l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario.**

**Sono esonerati dall'obbligo predetto: le microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese come definiti dall'articolo 3 lettera aa) del Codice (aa) «microimprese, piccole e medie imprese», le imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono**

*medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro)*

**LA CONDIZIONE CHE DETERMINA L'ESENZIONE DEVE ESSERE DICHIARATA NEL DGUE – SPAZIO APPOSITO (PARTE II LETTERA A)**

La garanzia cesserà automaticamente - ad eccezione che per il soggetto aggiudicatario e per il secondo classificato - al momento della comunicazione da parte della stazione appaltante del provvedimento di aggiudicazione e, comunque, decorsi 30 giorni dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante, nell'atto, inviato tramite Piattaforma Sintel, con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

**C) ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE (SOLO PER IL LOTTO 1)**

L'offerta presentata dovrà essere accompagnata, **quale condizione di ammissibilità dell'offerta medesima, e a pena di esclusione dalla gara**, dalla scansione della ricevuta, del versamento del contributo previsto dall'art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005, così come determinato nella Deliberazione dell'Autorità del 24.01.2008 (G.U. n. 23 del 28.01.2008) **con indicazione del CIG e per l'importo di seguito indicato:**

<b>Lotto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Codice CIG</b>	<b>Importo a base di gara per l'intero periodo</b>	<b>IMPORTO TASSA ANAC</b>
Lotto 1	RCT/O		€ 443.333,33	€ 35,00
Lotto 2	All risks		€ 163.333,33	€ 20,00

L'importo dovuto dovrà essere versato – come riportato nell'avviso dell'Autorità del 21.12.2011 – secondo le seguenti modalità:

- **ONLINE** mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario seguire le **istruzioni operative presenti sul sito dell'Autorità Anticorruzione al seguente sito:** <http://www.avcp.it/riscossioni.html>. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, **da scansionare e allegare all'offerta**, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione".
- **IN CONTANTI**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di Riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te" e, tra le categorie di servizio previste dalla ricerca è attiva la voce "contributo AVCP". **Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere scansionato e allegato all'offerta.**

Per i soli **Operatori economici esteri**, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite **bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788 presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM)** intestato all'ANAC. La causale del versamento deve riportare

esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante ed il codice CIG xxxxxxxx che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

**La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento mediante presentazione della documentazione sopra riportata comporterà l'esclusione dalle procedura di gara, ai sensi dell'art. 4 c. 2 della Deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 15.02.2010.**

#### **D) EVENTUALE IN CASO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI OPERATORI ECONOMICI NON ANCORA COSTITUITA**

Dichiarazione, resa e firmata digitalmente dal legale rappresentante di ogni operatore economico raggruppando o da persona dotata di idonei e comprovati poteri di firma attestanti:

-nel caso dell' operatore economico mandatario (capogruppo): dichiarazione di impegno a costituire, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una Associazione Temporanea di Operatori economici prima della sottoscrizione del contratto, con qualifica di capogruppo, conformandosi alla disciplina dettata dall'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, indicando altresì le parti del servizio o la quota percentuale del servizio che andrà ad eseguire;

-nel caso dell' operatore economico mandante: dichiarazione di impegno a costituire, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una Associazione Temporanea di Imprese prima della sottoscrizione del contratto, con qualifica di mandante, conformandosi alla disciplina dettata dall'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, indicando altresì le parti del servizio o la quota percentuale del servizio che andrà ad eseguire.

#### **E) EVENTUALE SOLO IN CASO DI RICORSO ALL'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO (art. 89 D. Lgs. 50/2016)**

In caso di partecipazione alla gara mediante il ricorso all'istituto dell'avvalimento l'operatore economico dovrà fornire nella documentazione amministrativa:

-dichiarazione, resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ogni Impresa concorrente o da persona dotata di idonei e comprovati poteri di firma attestanti: l'avvalimento dei requisiti necessari con indicazione dei requisiti stessi e dell'operatore economico ausiliario;

-dichiarazione resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria o da persona dotata di idonei e comprovati poteri di firma attestante:

a) il possesso dei requisiti generali e speciali desumibili dagli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016;

b) di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, né si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile;

c) l'impegno a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

d) copia scansionata ovvero file PDF del contratto, firmata digitalmente, con il quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente e della Provincia di Como a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Le dichiarazioni in riferimento ai punti a) e b) possono essere rese mediante l'utilizzo del modello DGUE allegato al presente disciplinare in formato editabile.

#### **F) DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI DEL CAPITOLATO SPECIALE E DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA**

Mediante l'apposito menu a tendina predisposto dalla Stazione appaltante, il concorrente dovrà fornire la dichiarazione di accettazione dei termini e delle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, e della documentazione di gara. Queste dichiarazioni verranno prodotte automaticamente dalla piattaforma SINTEL e acquisiranno pieno valore legale con l'apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul

documento in formato .pdf che viene scaricato da SINTEL al quarto passaggio del percorso guidato "Invia offerta". Il documento così prodotto conterrà, insieme a tutti i dati dell'offerta inserita in Piattaforma, anche le dichiarazioni in discorso.

**G) PATTO DI INTEGRITÀ DELLA PROVINCIA DI COMO**, allegato alla documentazione di gara, che si intende accettato in tutte le sue parti mediante apposizione di firma digitale del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI e di Consorzio.

### 12.1.2 BUSTA TELEMATICA "OFFERTA TECNICA"

Nell'apposito campo "BUSTA TECNICA", presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente dovrà allegare, a **pena d'esclusione**, la scheda tecnica, predisposta e fornita dalla stazione Appaltante nei documenti di gara compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante .

La Commissione giudicatrice procederà con la valutazione tecnica e con l'attribuzione dei punteggi come dettagliatamente specificato al seguente punto 16.4 del presente disciplinare.

Nel caso di raggruppamenti di imprese, sia costituiti che costituendi, la scheda tecnica dovrà essere presentata dalla sola Impresa capogruppo e sottoscritta da tutte le Imprese raggruppate o raggruppande.

### 12.1.3 BUSTA TELEMATICA "OFFERTA ECONOMICA"

Nel terzo step della procedura di gara, nell'apposito campo obbligatorio, presente sulla piattaforma Sintel nella "BUSTA ECONOMICA", il concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare la propria **offerta economica** consistente nel valore, espresso in euro, del premio annuo offerto (in ribasso rispetto alla base d'asta), all'interno del campo apposito.

All'interno del campo "**di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico**" della piattaforma Sintel, il concorrente dovrà inserire **gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95 comma 10 del Codice (Si ricorda che tale valore non potrà essere pari a zero.)**

Nel campo "**di cui costi del personale**", l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera di cui all'art. 95 comma 10 del Codice (Si ricorda che tale valore non potrà essere pari a zero).

Il campo "Costi della sicurezza derivanti da interferenza" riporta il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenza definito dalla SAP che, per la presente procedura, è pari a zero.

Tali indicazioni, parti integranti e sostanziali della dichiarazione di offerta, dovranno essere prodotte **anche mediante l'allegato** alla documentazione di gara "**offerta economica in bollo**", fornito distintamente per ciascun lotto di gara dalla Stazione Appaltante, che l'operatore economico dovrà scaricare, completare con tutti i dati, bollare, scansionare, firmare digitalmente e inserire nella busta telematica dell'offerta economica con le modalità sotto indicate. (è possibile prevedere pagamento anche con Bollo Virtuale con F23)

Nel caso di offerta presentata da operatori economici che partecipano in una delle forme plurisoggettive (es. raggruppamenti o associazioni temporanei di impresa, coassicurazioni, ecc.) dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento/coassicurazione/consorzio ecc.

L'offerta sarà vincolante per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione.

#### **12.1.4 COMPLETAMENTO E INVIO DELL'OFFERTA**

##### **STEP 4 - RIEPILOGO DELL'OFFERTA**

Al quarto step del percorso guidato "Invia offerta", la piattaforma Sintel genera automaticamente il "Documento d'offerta" in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti. L'operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

È quindi necessario, a pena di esclusione in quanto elemento essenziale dell'offerta, effettuare l'upload in Sintel del "Documento d'offerta" e caricarlo a sistema debitamente firmato digitalmente.

Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura nella documentazione Amministrativa.

##### **STEP 5- INVIO OFFERTA**

Al quinto step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, deve cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

#### **13. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Ai sensi dell'art. 83, c. 9, del D. Lgs. 50/2016: "Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Nel caso in cui, durante la verifica della documentazione amministrativa, si rendesse necessario ricorrere all'applicazione dell'art. 83, comma 9, il Responsabile di gara, nella seduta pubblica prevista per l'apertura delle buste amministrative, procederà a:

- 1) stabilire a quale concorrente applicare la procedura prevista all'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/16;
- 2) assegnare il termine di cui all'art. 83 per la regolarizzazione della documentazione amministrativa, la cui inosservanza determinerà **l'esclusione dalla procedura di gara**;
- 3) sospendere la seduta di gara e rinviare la stessa ad una data successiva alla scadenza del termine fissata per la regolarizzazione della documentazione di cui sopra, per l'apertura delle offerte tecniche, delle buste economiche e per l'aggiudicazione provvisoria in favore del migliore offerente.

## 16. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE –

### 16.1 SVOLGIMENTO DELLA GARA

In seduta pubblica, il giorno ~~xxxxxxxxxx~~ 2021 alle ore ~~xxxxx~~ presso la Sede della Provincia di Como, via Borgo Vico n. 148, un Responsabile della Stazione Appaltante, provvederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- b) verifica della regolarità dell'apposizione della firma digitale sul documento d'offerta
- c) verifica della presenza dei documenti richiesti e all'esame della documentazione presentata dagli operatori economici partecipanti ai fini dell'ammissione alle successive fasi di gara mediante l'apertura della busta telematica "Documentazione amministrativa " ed alla verifica della documentazione richiesta nel presente disciplinare ai fini dell'ammissione alla gara, provvedendo all'applicazione dell'art. 83, c. 9, (soccorso istruttorio) ove ricorresse la necessità.

Il Responsabile incaricato, successivamente, procederà all'apertura dei plichi telematici relativi all'offerta tecnica degli operatori economici ammessi, ai soli fini ricognitivi della documentazione tecnica in esso contenuta. Le offerte tecniche dei concorrenti scaricate dalla piattaforma Sintel saranno messe a disposizione della sola commissione giudicatrice.

Si procederà quindi, in una o più sedute riservate, alla valutazione delle offerte tecnico-qualitative ad opera della Commissione appositamente nominata, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016.

A conclusione dei lavori della Commissione, presso la sede sopra indicata, si procederà, in seduta pubblica, alla dichiarazione dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'apertura delle offerte economiche. Gli offerenti verranno avvisati mediante una comunicazione inserita nell'apposita funzionalità della Piattaforma Sintel "COMUNICAZIONI PROCEDURA" del giorno e dell'ora della seduta pubblica fissata per la comunicazione dei punteggi tecnici e per l'apertura delle offerte economiche.

Ai sensi dell'art. 71, D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli a campione in relazione a quanto dichiarato dai soggetti partecipanti alla gara in sede di autocertificazione procedendo in caso di dichiarazioni false alle necessarie segnalazioni previste ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, D.P.R. 445/2000 e dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs. 50/2016.

I controlli su quanto dichiarato in sede di autocertificazione verranno comunque effettuati nei riguardi del primo classificato.

L'aggiudicazione diverrà definitiva nei confronti del miglior offerente subordinatamente alla positiva verifica di quanto dichiarato in sede di autocertificazione.

All'apertura delle offerte potrà partecipare un rappresentante per soggetto concorrente o raggruppamento temporaneo d'operatore economico o consorzio.

### 16.2 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà distintamente per ciascun lotto di gara, con il **CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA** di cui all'art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016

Ad ogni offerta pervenuta sarà attribuito un punteggio secondo le seguenti modalità:

Parametro	Punteggio (massimo)
A) Offerta tecnica	70 punti
B) Offerta economica	30 punti

La valutazione delle offerte tecniche sarà svolta da una Commissione giudicatrice appositamente nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice con atto del Responsabile della Stazione Appaltante successivamente alla data di scadenza del termine presentazione delle offerte.

In riferimento all'aggiudicazione di gara la Stazione appaltante si riserva la facoltà di:

- non procedere all'aggiudicazione del singolo lotto, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016,
- procedere con l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
- aggiudicare, in caso di parità di punteggio, la gara al concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio nell'offerta tecnico-qualitativa ed in caso di parità di punteggio anche nell'offerta tecnico-qualitativa, di procedere all'aggiudicazione per sorteggio;
- procedere, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, alla revoca della stessa per motivi di interesse pubblico;
- procedere, in caso di mancata sottoscrizione del contratto con l'operatore economico risultato vincitore, all'aggiudicazione al secondo concorrente classificatosi nella graduatoria finale.

La Società aggiudicataria non avrà diritto ad alcun aumento del premio lordo offerto per tutta la durata del contratto, a meno che le coperture assicurative oggetto del presente appalto non subiscano variazioni conseguenti ad aggravamento del rischio o modificazioni di garanzia richieste dal Contraente nel corso della durata del contratto, ferme le eventuali regolazioni annuali del premio se contrattualmente previste.

### 16.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

Le offerte per la gara sono composte da una parte tecnico-qualitativa, e da una parte economica.

Le valutazioni verranno effettuate per ciascun lotto sulla base dei seguenti elementi:

- a. Elemento **tecnico**: Punteggio tecnico massimo base = **70 punti**
- b. Elemento **economico**: Punteggio economico massimo base = **30 punti**

Il punteggio di valutazione dell'offerta è determinato, per ciascun concorrente, con la seguente formula:

$$PCF = PTF + PEF$$

dove:

---

PCF	=	punteggio finale <u>complessivo</u> assegnato al concorrente
PTF	=	punteggio finale assegnato al concorrente sul merito <u>tecnico</u>
PEF	=	punteggio finale assegnato al concorrente sul <u>prezzo</u>

---

L'aggiudicazione del Lotto sarà disposta dunque a favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio ottenuto sommando i punti assegnati all'offerta tecnica ed all'offerta economica.



## 16.4 ELEMENTI TECNICO-QUALITATIVI DELL'OFFERTA E LORO VALUTAZIONE

L'attribuzione del punteggio massimo di 70 punti, verrà effettuata come di seguito dettagliatamente indicato nelle rispettive tabelle:

Si precisa che sono consentite varianti rispetto al Capitolato Speciale di Polizza, ma esclusivamente nei termini esplicitati nelle medesime schede. Non saranno pertanto ammesse altre varianti oltre a quelle di seguito elencate o modifiche di queste ultime.

Secondo il percorso guidato presente sulla piattaforma Sintel dovrà essere presentata:

- Dichiarazione di accettazione integrale o meno delle condizioni del capitolato speciale, sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari, come da modulo predisposto dalla stazione appaltante (Allegato 4).
- Indicazione delle eventuali varianti proposte, esplicitate utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla stazione appaltante (Allegato 5), uno per ciascuna variante apportata, completata con le sottoscrizioni del legale rappresentante o di procuratore fornito dei poteri necessari.

### LOTTO 1– POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA

Relativamente al lotto di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera non sono previste varianti peggiorative. L'Operatore Economico dovrà presentare l'offerta con le seguenti modalità:

- Accettazione integrale del capitolato speciale d'appalto; l'integrale accettazione del capitolato prevede l'attribuzione di 0 (zero) punti;
- Accettazione integrale del capitolato con introduzione delle varianti migliorative come qui di seguito indicate:

franchigia frontale sezione 4 art. 2	
PUNTI MAX 30	
Riduzione a € 2.000,00	5
Riduzione a € 1.500,00	15
Riduzione a € 1.000,00	20
Riduzione a € 500,00	25
Nessuna franchigia	30
PUNTI MAX 40	
Abrogazione art.6 – Recesso in caso di sinistro- sezione 1	40

L'attribuzione del relativo punteggio complessivo relativo all'offerta sarà dato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti alle singole varianti migliorative proposte.

### LOTTO 2 – POLIZZA ALL RISKS

Premesso che si definisce:

- **Variante massimamente grave:** l'incidenza in senso peggiorativo
  - su elementi/importi/percentuali/obbligazioni/frequenza di massima rilevanza all'interno della specifica polizza e in relazione alla costruzione dello specifico Capitolato come messo in gara.
- **Variante grave:** la riduzione o l'abrogazione di garanzie che incidono:

- su rischi specifici od inerenti le obbligazioni contrattuali della Contraente e della Società, con elevata potenzialità di danno in termini di punta od entità e/o di frequenza.
  - **Variante significativa:** la limitazione che insiste:
- su rischi specifici dell'attività oggetto della copertura, con elevata potenzialità di danno in termini di punta od entità anche di un singolo sinistro;
- in modo rilevante su aspetti di carattere amministrativo e di gestione del contratto.
  - **Variante lieve:** la limitazione che insiste:
- su rischi generici in relazione all'attività oggetto della copertura, con potenzialità di danno moderata in termini di entità o di improbabile verificazione e di modesto interesse economico;
- su facilitazioni gestionali od operative funzionali alla buona esecuzione del contratto.
- **Precisazione:** la variante che:
  - non comporta modifiche sostanziali al capitolato di polizza
  - ritenuta di equivalente valore rispetto al capitolato di polizza.
- **Variante migliorativa :** importante implementazione della portata delle singole garanzie, già previste nel Capitolato, aventi apprezzabili valenze tecnico/economiche in termini di punta od entità anche in caso di un singolo sinistro.

**Non saranno ammesse offerte contenenti varianti peggiorative in numero superiore a 3 (tre)**

Tutto ciò premesso, per quel che concerne i requisiti di natura tecnica di cui al Lotto 3 All risk potrà essere attribuito un massimo di 70 punti. La Commissione procederà calcolando la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il confronto delle offerte tecniche qualitative rispetto al capitolato speciale di polizza.

Ogni commissari procederà quindi ad assegnare un coefficiente discrezionale da zero a uno, utilizzando la seguente scala di punteggio:

VARIANTE	COEFFICIENTE
Variante migliorativa	Da 1 a 0,86
Precisazione o accettazione del testo senza varianti	0,85
Variante Lieve	Da 0,84 a 0,70
Variante significativa	Da 0,69 a 0,40
Variante Grave	Da 0,29 a 0,10
Variante massimamente grave	Da 0,09 a 0

Il coefficiente  $V(a)_i$ , compreso fra zero e uno sarà determinato utilizzando la seguente formula:

$$V(a)_i: Q(a)/Q(\max)$$

Dove  $V(a)_i$  = coefficiente della variante offerta (a) variabile fra zero e uno

$Q_a$ =media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari alle varianti presentate dal concorrente

$Q_{\max}$ =media più alta dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari tra tutti gli operatori economici

Il coefficiente  $V(a)_i$  andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile pari a 70.

**17. PROCEDURA DI VERIFICA ANOMALIA DELL'OFFERTA**

La stazione appaltante procederà come di seguito specificato:

**LA VERIFICA VERRÀ EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 97 COMMA 3 DEL CODICE.**

Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

La congruità delle offerta sarà valutata sulla prima offerta che presenta sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

La stazione appaltante richiederà assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. ed escluderà l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi sopra indicati o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D. Lgs. 50/2016;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del D. Lgs. 50/2016.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

La stazione appaltante si riserva in ogni caso di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

#### **18. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI:**

La Stazione Appaltante Provinciale richiederà all'aggiudicatario ai sensi dell'allegato XVII al D.Lgs. 50/2016, a comprova dei requisiti indicati al paragrafo 8.2 del presente disciplinare, autocertificati in sede di gara, la seguente documentazione:

*\* Per i requisiti di Capacità economica e finanziaria:*

- presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio del triennio 2017-2018-2019;

*\* Per i requisiti di Capacità tecnica e professionale:*

- i certificati rilasciati dagli Enti attestanti le garanzie assicurative prestate negli ultimi tre anni, con indicazione dell'importo, della durata, dei servizi che il concorrente ha dichiarato nel DGUE.

#### **19. COMUNICAZIONI DELLA PROCEDURA (art. 76 D. Lgs. 50/2016)**

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, fino all'aggiudicazione, avverranno, di regola, per via telematica, attraverso l'apposito spazio all'interno di SINTEL denominato "*Comunicazioni procedura*" assegnato al concorrente al momento della registrazione al Sistema ed accessibile mediante le chiavi di accesso riservate del concorrente. Il concorrente, con la richiesta di registrazione al Sistema, si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la propria area riservata all'interno di Sintel.

Le medesime comunicazioni possono anche essere inviate per posta elettronica, all'indirizzo dichiarato dal concorrente al momento della registrazione: SINTEL utilizza per le comunicazioni una casella di Posta

Elettronica Certificata (di seguito anche solo PEC), ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Nel caso in cui l'indirizzo di posta elettronica indicato dal concorrente quale proprio recapito telematico non sia una casella di Posta Elettronica Certificata, il concorrente è tenuto ad accertarsi che le misure di sicurezza adottate dal proprio fornitore di servizi di posta elettronica non impediscano la ricezione di messaggi di PEC.

In ogni caso, il Concorrente con la presentazione dell'offerta elegge quali domicili alternativi, tra loro non esclusivi, per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura i seguenti recapiti:

- **l'apposita area "Comunicazioni procedura";**
- **la casella di posta elettronica indicata al momento della Registrazione;**
- **la casella di posta elettronica dichiarata nell'offerta;**
- **il proprio indirizzo di sede legale.**

Le comunicazioni inerenti la procedura potranno, pertanto, essere inviate ad uno soltanto o più dei suddetti recapiti del fornitore, a scelta e discrezione della Stazione Appaltante.

Il concorrente dichiara di avere costantemente sotto controllo ciascuno dei suddetti recapiti.

Il momento, data ed orario, di invio delle comunicazioni effettuate attraverso SINTEL sono determinate dalle registrazioni di sistema (log), in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 101/2002.

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici ciascuna delle imprese che prende parte al raggruppamento elegge quale domicilio per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura i suddetti recapiti appartenenti all'operatore economico mandataro, rilasciando un'apposita dichiarazione.

## **20. ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AGGIUDICAZIONE E AL CONTRATTO**

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dall'offerta presentata dopo 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta, senza che si sia pervenuti all'aggiudicazione definitiva del servizio. Decorso i 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, i concorrenti potranno liberarsi dalla propria offerta mediante comunicazione scritta, che tuttavia resterà senza valore qualora, prima che essa sia ricevuta dall'Amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima abbia già adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva del contratto.

La presentazione delle offerte non vincola l'Amministrazione appaltante all'aggiudicazione dell'appalto, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare gli atti del procedimento di gara e di non dar luogo all'aggiudicazione della gara stessa, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Il possesso dei requisiti dichiarati per la partecipazione alla gara sono verificati in capo all'aggiudicatario prima della stipulazione del contratto, acquisendo tutta la documentazione, eventualmente non ancora ricevuta, attestante i requisiti richiesti ai sensi del presente Disciplinare di Gara.

L'aggiudicazione non tiene luogo di contratto e, pertanto, la costituzione del rapporto contrattuale è comunque rinviata alla stipulazione del contratto stesso.

La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione di una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del D.lgs. 50/2016:

Il contratto non potrà essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Il termine dilatorio non si applica quando è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando/disciplinare o se queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.

La compagnia aggiudicataria si impegna a garantire comunque l'efficacia delle coperture assicurative dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata nel capitolato tecnico, anche nelle more della verifica dei requisiti di carattere generale, propedeutica all'efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

L'esecuzione d'urgenza del servizio - in ragione della peculiarità del servizio assicurativo posto a presidio e tutela dei beni e del patrimonio pubblico - è disciplinata dall'art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016. In tal caso, l'aggiudicatario dovrà senz'altro ritenersi obbligato, non appena richiesto, a dare esecuzione al servizio nei modi previsti dal presente disciplinare di gara, dal capitolato di polizza, dall'offerta e dal provvedimento di aggiudicazione.

In caso di inizio del servizio prima della formale sottoscrizione del contratto, quest'ultima è condizionata alla positiva verifica in capo all'aggiudicatario dell'inesistenza di misure di prevenzione "antimafia", nonché del possesso dei requisiti dichiarati in fase di preselezione.

Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per mancanza dei requisiti o per l'esistenza di misure di prevenzione "antimafia", la Provincia dichiarerà il concorrente decaduto dall'aggiudicazione, segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria competente ed escuterà la cauzione provvisoria. In tale eventualità la Stazione Appaltante, si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio al Concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni economiche e tecniche da quest'ultimo proposte in sede di offerta.

L'Amministrazione si riserva, da parte sua, tale facoltà qualora nel corso della durata del servizio, il contratto venisse risolto per fatto imputabile al soggetto aggiudicatario. Qualora il soggetto che segue nella graduatoria non accettasse di eseguire il servizio alle condizioni economiche e tecniche proposte, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare l'ulteriore concorrente che segue nella graduatoria.

E' assolutamente vietata la cessione del contratto da parte dell'O.E. aggiudicatario.

E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio previsto in contratto, senza l'espressa autorizzazione preventiva dell'Amministrazione Committente.

Saranno a carico del soggetto aggiudicatario le spese di pubblicazione obbligatorie della presente procedura di gara, il cui importo verrà comunicato, in ottemperanza all'art. 216, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 5 del Decreto del MIT 2 dicembre 2016 nonché tutte le spese inerenti al contratto di appalto che verranno definite successivamente.

## **21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Como, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

## **22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del *GDPR 679/2016*, i dati raccolti verranno acquisiti dalla Stazione Appaltante e trattati anche con l'ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara cui si riferisce il presente disciplinare, ovvero per dare esecuzione ad obblighi di legge. Titolare del trattamento è la Provincia di Como.

## **23. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI GARA**

**Le informazioni di natura amministrativa o tecnica** potranno essere richieste tramite l'apposito spazio previsto in piattaforma "comunicazioni procedura" **entro il giorno xxxxxxxx.2021**; la risposta sarà fornita

all'operatore economico richiedente e, se ritenuta di utilità generale, pubblicata sul profilo della Stazione Appaltante e aggiunta agli atti di gara disponibili sulla piattaforma Sintel, senza menzione del destinatario.

#### **24. CLAUSOLA BROKER**

La Provincia di Como dichiara di aver affidato la gestione dei contratti oggetto dell'appalto alla società INSUBRIASS SRL., con sede in VARESE, Via Medaglie d'Oro 16, iscritta al RUI – Sezione B – , Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alle presenti assicurazioni saranno svolti per conto della Contraente da Insubriass Srl. Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a tutti gli effetti come effettuato all/e Società Assicuratrice/i, a norma dell'art. 1901 Cod. Civ.

Agli effetti tutti della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla/e Società Assicuratrice/i si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla/e Società Assicuratrice/i.

In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni d'uso pari al 12%.

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'Impresa alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione aggiudicatrice.

**I contratti dovranno comunque essere tenuti in copertura dalle imprese aggiudicatarie dalle ore 24.00 del 30.04.2019 in deroga all'art. 1901 del C.C.. e nelle more delle verifiche previste ai sensi di legge per poter procedere all'aggiudicazione efficace.**

#### **24. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2017: Dott. Dario Galetti

Como, xxxxxxxxxxxxxx

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GARE

Allegati:

- ✓ domanda di partecipazione
- ✓ DGUE formato editabile
- ✓ scheda offerta economica in bollo
- ✓ scheda offerta tecnica con scheda proposta variante
- ✓ patto di integrità della Provincia di Como
- ✓ capitolato di polizza

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE**  
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA

La presente polizza è stipulata tra

**Società Assicuratrice**  
**Agenzia di**

PROVINCIA DI COMO  
**VIA BORGOVICO 148**  
22100 COMO  
**CF/PI 80004650133**

Durata del contratto

**Dalle ore 24.00 del : 30.04.2021**  
**Alle ore 24.00 del : 31.12.2023**

Con scadenze dei periodi di assicurazione  
successivi al primo fissati

**Alle ore 24.00 di ogni 30.04**

CIG \_\_\_\_\_

## **SOMMARIO**

### **SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'**

- Art.1 Definizioni
- Art.2 Attività degli Assicurati e loro individuazione

### **SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art.3 Durata e proroga del contratto
- Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art.5 Regolazione del premio
- Art.6 Recesso a seguito di sinistro
- Art.7 Modifiche dell'assicurazione
- Art.8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.9 Oneri fiscali
- Art.10 Foro competente
- Art.11 Interpretazione del contratto
- Art.12 Obblighi in caso di sinistro
- Art.13 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.14 Coassicurazione e delega
- Art.15 Clausola Broker
- Art.16 Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art.17 Clausola risolutiva espressa
- Art.18 Rinvio alle norme di legge

### **SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

- Art.1 Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
- Art.2 Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
- Art.3 Malattie professionali
- Art.4 Qualifica di terzo
- Art.5 Esclusioni
- Art.6 Precisazioni
- Art.7 Estensioni di garanzia
- Art.8 Gestione delle vertenze di danno e spese legali
- Art.9 Gestione dei danni in franchigia (S.I.R)
- Art.10 Validità territoriale

### **SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO**

- Art.1 Massimali
- Art.2 Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti
- Art.3 Calcolo del premio



Art.4            Riparto di coassicurazione  
Art.5            Disposizione finale

## SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

### Art.1 - Definizioni

<b>Assicurazione :</b>	Il contratto di assicurazione
<b>Polizza :</b>	Il documento che prova l'assicurazione;
<b>Contraente :</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
<b>Assicurato</b>	La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato : <ul style="list-style-type: none"><li>• l'Ente Contraente;</li><li>• i membri della Giunta e del Consiglio nonché tutte le persone fisiche dipendenti o non dal Contraente di cui questi si avvalga ai fini della propria attività, ivi comprese gli aderenti alle associazioni dopolavoristiche e ricreative.</li><li>• i minori in affido all'Amministrazione Comunale (ex.L.184/1984 e L.149/2001 e s.m.i.), nonché la responsabilità derivante ai membri delle famiglie affidatarie;</li></ul>
<b>Società :</b>	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
<b>Broker :</b>	INSUBRIASS SRL quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
<b>Premio :</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio :</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Sinistro :</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Indennizzo :</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Franchigia :</b>	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Scoperto :</b>	la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Cose :</b>	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
<b>Danno corporale :</b>	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
<b>Danni materiali :</b>	il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
<b>Massimale per sinistro :</b>	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo :</b>	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
<b>Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio :</b>	per retribuzione annua lorda si intende la somma di : <ul style="list-style-type: none"><li>• quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell'Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni;</li><li>• gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai<ul style="list-style-type: none"><li>- ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale)</li><li>- ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati)</li></ul></li><li>• quanto, al lordo, corrisposto da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso la Contraente in qualità di Lavoratori in regime di L.S.U. (Lavoratori socialmente utili) ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 09.10.1998 "Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro".</li></ul>

## **Art.2 – Attività degli Assicurati e loro individuazione**

La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente o qualsiasi altra comunque svolta di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro degli Assicurati salve le esclusioni espressamente menzionate.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Si precisa altresì che l'operatività della presente polizza è estesa alle attività svolte presso e per conto della Provincia dai Tirocinanti extracurricolari per il quali il comune stesso è soggetto promotore, nonché dai Tirocinanti in genere

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

## **SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**

### **Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito gli polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

### **Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

### **Art3. - Durata e proroga del contratto**

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 30 giorni prima della suddetta scadenza.

E' facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza del contratto, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verrà rimborsato al Contraente la parte di premio versato e non goduto al netto delle relative imposte.

#### **Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data di decorrenza dell'assicurazione.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

#### **Art.5 – Regolazione del premio**

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 4) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il

Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Rimane convenuto tra le parti che non si farà luogo a regolazione del premio se l'aumento del saldo del valore del dato variabile al termine del periodo assicurativo rispetto al dato anticipato riportato in polizza non eccederà il 25%.

#### **Art.6 - Recesso a seguito di sinistro**

Dopo ogni sinistro che nel periodo assicurativo abbia comportato il pagamento di un indennizzo o il rifiuto del medesimo ma entro 60 giorni dalla data del pagamento o del rifiuto stessi, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Qualora venga esercitato il diritto di recesso di cui al primo comma del presente articolo, il Contraente potrà richiedere alla Società di recedere alla prima scadenza utile da tutti gli altri contratti assicurativi, tanto in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice, essa avesse in essere con il Contraente stesso mediante preavviso scritto da inviarsi almeno un mese prima della scadenza del periodo assicurativo in corso di ciascun contratto.

#### **Art.7 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

#### **Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

#### **Art. 9 - Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

### **Art.10 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

### **Art.11 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

### **Art.12 – Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al broker, entro 30 giorni lavorativi da quando ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente :

- in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
- in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.

La Contraente e la Società unitamente al broker concorderanno una procedura di gestione dei sinistri di responsabilità civile verso terzi finalizzata al miglior controllo ed efficienza, nel rispetto delle specifiche esigenze del Contraente.

### **Art.13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

La Società s'impegna a fornire al Contraente ogni sei mesi il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato all'Assicurato);
- d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

### **Art.14 - Coassicurazione e delega (opzionale)**

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.

Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

#### **Art.15 - Clausola Broker**

Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo INSUBRIASS SRL, con sede legale in Varese, Via Avegno 1 iscritta al RUI – Sezione B – con il n. 479911 Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005.

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società INSUBRIASS SRL, e in particolare:

- Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker.
- Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.
- Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell'assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
- La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all'emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.

In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.



La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento.

- Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.  
Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, telefax o telegramma le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.
- I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
- Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
- La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
- Al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni nella misura del 12%

#### **Art. 16- Tracciabilità dei flussi finanziari**

In conformità a quanto previsto dall'Art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), il Contraente, gli Assicuratori e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'Art. 3 commi 8 e 9. Il Codice identificativo di Gara relativo al presente contratto è .....

#### **Art. 17 - Clausola risolutiva espressa**

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all'Art. 14 che precede.

Il Contraente, gli Assicuratori o il Broker e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o gli Assicuratori e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

**Art.18 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **SEZIONE 3    CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

#### **Art.1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

#### **Art.2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile :

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti;
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965, cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali.

La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12/06/84 N.222.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erranee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità

#### **Art.3 – Malattie professionali**

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con esclusione tutta dell'HIV.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificati le cause che hanno dato luogo

alla malattia o lesione, ma in ogni caso non anteriori a 24 mesi dalla data di effetto del contratto, o entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

Il Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso una richiesta di risarcimento occasionata da cause o sinistri verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2. per le malattie conseguenti :
  - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
  - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i sinistri verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

#### **Art.4 – Qualifica di terzo**

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti, lavoratori parasubordinati e prestatori di lavoro in genere dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio e comunque per i danni a cose di loro proprietà o in uso esclusivo.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

## **Art.5 - Esclusioni**

Dall'assicurazione R.C.T. ed R.C.O. sono esclusi i danni:

1. da furto, eccettuati i seguenti casi, che invece sono ricompresi nell'assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità:
  - 1.1. furto perpetrato mediante l'utilizzazione di ponteggi eretti dall'Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività,
2. ricollegabili a rischi di responsabilità civile da circolazione di veicoli e navigazione di natanti per i quali, in conformità del D.Lgs.209/2005, e successive variazioni ed integrazioni nonché regolamenti attuativi, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili;
3. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
  - inquinamento lento e graduale, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
  - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
  - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento;
  - inquinamento e contaminazione di qualsiasi genere causato da scariche di proprietà o in gestione alla Contraente;
5. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte dei V.V. U.U. di armi e relativo munizionamento;
6. alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività;
7. di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi sostanza contenute in qualsiasi forma o misura asbesto;
8. derivanti da campi elettromagnetici;
9. derivanti da organismi/prodotti geneticamente modificati
10. derivanti dall'esercizio di ospedali, USL, ASL.
11. derivanti da guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari di portata pari a, o costituenti rivolta o colpo di stato politico o militare), o da qualsiasi atto terroristico.

## **Art.6 – Precisazioni**

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per:

1. La responsabilità civile derivante da proprietà o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati comprese tensostrutture, terreni e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:
  - attività sportive, ricreative, assistenziali, didattiche;
  - civili abitazioni, uffici;
  - attività rurali;
  - attività industriali, commerciali e/o di deposito merci.
2. La responsabilità civile derivante dalla gestione di scuole comunali e non, scuole materne e Centri Ricreativi Estivi, nonché qualsiasi altra manifestazione organizzata dal Contraente, compresa la Responsabilità Civile del personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali.
3. La responsabilità civile quale proprietario e quale committente della gestione effettuata in concessione da terzi degli impianti di distribuzione del gas e dell'acqua.
4. La responsabilità derivante da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti la propria attività. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.
5. La responsabilità per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato.
6. La responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato.
7. La responsabilità derivante dalla gestione di servizio di infermeria e primo soccorso;
8. La responsabilità civile derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, sportiva, artistica, culturale, assistenziale, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socioformativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili), spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e macelli e simili. Il tutto anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori.
9. La responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI/TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.
10. Premesso che il Contraente/Assicurato può svolgere il servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare per i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada. La garanzia si intende valida anche per i danni subiti da suddetti veicoli custoditi dal Contraente/Assicurato in apposite aree.
11. La responsabilità Civile personale dei dipendenti nella loro qualifica di: "Datore di Lavoro"; "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza" ai sensi del D.Lgs.n.81/2008

e successive modifiche ed integrazioni; nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. n.494/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

12. La responsabilità derivante da inquinamento improvviso ed accidentale di acqua, aria e suolo.
13. La responsabilità civile dell'Assicurato per i danni determinati da condutture ed impianti sotterranei.
14. La responsabilità civile dell'Assicurato per danni da cedimento o franamento del terreno.
15. La responsabilità per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza.

#### **Art.7 – Estensioni di garanzia**

A maggior chiarimento la garanzia s'intende estesa a :

1. La responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art.2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
2. La responsabilità civile derivante da danni a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà o in uso all'Assicurato mentre circolano all'interno dei recinti degli stabilimenti, salvo quanto previsto dal D.Lgs.209/2005.
3. Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione e comunque per danni di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.
4. La responsabilità civile derivante dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere compresi i farmaceutici ed i galenici. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari e farmaceutici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

#### **Art.8 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale (compresa la mediazione) sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove non si provveda tramite l'Avvocatura dell'Ente, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso. L'Assicurato ha il diritto di nominare per la gestione dell'intera vertenza, i propri legali interni appartenenti all'Avvocatura e comunicarlo all'Assicurazione.

In questo caso i suddetti legali, salva l'autonomia di giudizio intellettuale e tecnico, relazioneranno al ricevimento dell'incarico all'Assicurazione circa lo stato della causa ed il presunto esito della stessa, l'eventuale possibilità di transazione.

In quest'ultima ipotesi è necessaria l'autorizzazione dell'Assicurazione per i sinistri sopra franchigia.

La nomina dell'Avvocatura interna ai fini del patrocinio di causa verrà comunicata all'Assicurazione che ne prenderà semplicemente atto.

Quanto detto fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale, in ipotesi di procedimento penale, verrà ugualmente fornita qualora il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati, ad eccezione della nomina degli avvocati interni all'Ente assicurato e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

La Società, anche in presenza di franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali.

Tuttavia, prima della liquidazione di un danno rientrante completamente in franchigia, La Società é tenuta a richiedere l'autorizzazione alla liquidazione al Contraente il quale può rifiutarla. In tal caso la Società ha la facoltà di non proseguire nella gestione della vertenza che dovrà essere obbligatoriamente presa in carico dal Contraente. Se ciò si verificasse la Società non é più obbligata in relazione a tale sinistro anche per eventuali somme eccedenti la franchigia contrattuale.

La Società provvederà, all'atto della consegna del tabulato riepilogativo dei sinistri di cui all'Art.13 Sezione 2 della presente polizza, a quantificare l'importo delle franchigie e/o scoperti dovuti dal Contraente che verranno incassate a mezzo di apposita appendice di incasso unitamente e con le medesime modalità previste per la regolazione del premio di cui all'Art.5 Sezione 2 della presente polizza.

#### **Art.9 – Validità territoriale**

La garanzia R.C.T. vale per i danni che avvengono in tutto il mondo con l'esclusione di U.S.A. e Canada. La garanzia RCO vale per i danni che avvengono nel mondo intero.



## SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

### Art.1 – Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali :

<b>Responsabilità Civile verso Terzi</b>	€10.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	€. 10.000.000,00 per ogni persona lesa e
	€10.000.000,00 per danni a cose
<b>Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro</b>	€10.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	€3.000.000,00 per persona lesa.

Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati, così pure che nel caso di attivazione contemporanea per un singolo sinistro della garanzia RCT (Art.1 Sez.3) e della garanzia RCO (Art.2 Sez.3) il massimale per tale evento non potrà superare il massimale previsto per la garanzia RCT.

L'esposizione massima della società per periodo assicurativo non potrà in ogni caso superare l'ammontare di €. 10.000.000,00.= indipendentemente dal numero di sinistri occorsi durante tale periodo.

### Art.2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sottoriportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sottoriportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o franchigia
<b>Ogni e qualsiasi danno fatto salvo laddove diversamente previsto</b>	I massimali di polizza	€ 2.500,00
<b>Interruzioni e sospensioni di attività (Sez.3 Art.1 II° comma)</b>	€200.000,00.= per sinistro	
<b>Danno biologico (Sez.3 Art.2 punto 3)</b>	I massimali R.C.O. di polizza	
<b>Malattie professionali (Sez.3 Art.3)</b>	I massimali R.C.O. di polizza	
<b>Danni da furto (Sez.3 Art.5 punto 1.1)</b>	€15.000,00 per danneggiato, massimo €50.000,00 per periodo assicurativo	
<b>Danni a mezzi di trasporto</b>	€150.000,00 per sinistro e	

<b>(Sez.3 Art.6 punto 5)</b>	periodo assicurativo
<b>Danni a cose in consegna e custodia (Sez.3 Art.6 punto 6)</b>	€500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo
<b>Danni da incendio (Sez.3 Art.6 punto 9)</b>	€2.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo
<b>Danni da rimozione veicoli (Sez.3 Art.7 punto 10)</b>	€300.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo
<b>Danni da inquinamento accidentale (Sez.3 Art.6 punto 12)</b>	€250.000,00 per sinistro
<b>Danni a condutture ed impianti sotterranei (Sez.3 Art.6 punto 13)</b>	€1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo
<b>Danni da cedimento e franamento del terreno (Sez.3 Art.6 punto 14)</b>	€1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo

### Art.3 – Calcolo del premio

Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato :

Retribuzione annua lorda	Tasso finito pro-mille	Premio finito anticipato
<b>€8.600.000,00</b>	,00‰	€0.=

Scomposizione del premio

<b>Premio annuo imponibile</b>	€	.=
<b>Imposte</b>	€	.=
<b>TOTALE</b>	€	.=

Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell'Art.5 Sezione 2 della presente polizza verrà calcolata sulla base del tasso finito espresso nel presente articolo.

### Art.4 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

### Art.5 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società

partecipanti alla coassicurazione.

**IL CONTRAENTE**

**LA SOCIETÀ**



**POLIZZA DI ASSICURAZIONE  
ALL RISKS**

La presente polizza è stipulata tra

**Società Assicuratrice  
Agenzia di**

**PROVINCIA DI COMO  
VIA BORGOVICO 148  
22100 COMO  
CF/PI 80004650133**

Durata del contratto

**Dalle ore 24.00 del : 30.04.2021  
Alle ore 24.00 del : 30.04.2023**

Con scadenze dei periodi di assicurazione  
successivi al primo fissati

**Alle ore 24.00 di ogni 31.12**

CIG \_\_\_\_\_

La presente polizza è stipulata tra

## SOMMARIO

<b>SEZIONE 1</b>	<b>DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'</b>
Art.1	Definizioni
Art.2	Attività e caratteristiche del rischio
<b>SEZIONE 2</b>	<b>NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE</b>
Art.1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art.2	Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art.3	Durata del contratto
Art.4	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art.5	Recesso a seguito di sinistro
Art.6	Modifiche dell'assicurazione
Art.7	Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Art.8	Oneri fiscali
Art.9	Foro competente
Art.10	Interpretazione del contratto
Art.11	Ispezione delle cose assicurate
Art.12	Assicurazione per conto di chi spetta
Art.13	Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Art.14	Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
Art.15	Coassicurazione e delega
Art.16	Clausola broker
Art.17	Tracciabilità dei flussi finanziari
Art.18	Clausola Risolutiva espressa
Art.19	Rinvio alle norme di legge
<b>SEZIONE 3</b>	<b>RISCHI COPERTI</b>
Art.1	Forma di copertura
Art.2	Oggetto della copertura
Art.3	Esclusioni
Art.4	Enti esclusi
Art.5	Delimitazioni di garanzia
<b>SEZIONE 4</b>	<b>CONDIZIONI PARTICOLARI</b>
Art.1	Spese di demolizione e sgombero
Art.2	Perdita pigioni
Art.3	Onorari di architetti, professionisti e consulenti
Art.4	Spese peritali
Art.5	Ricorso terzi
Art.6	Rottura di vetri e cristalli
Art.7	Fenomeno elettrico
Art.8	Maggiori costi
Art.9	Furto, rapina estorsione di valori
Art.10	Furto, rapina estorsione del contenuto
Art.11	Portavalori

Art.12	Differenziale Storico-Artistico
Art.13	Neve e ghiaccio
Art.14	Gelo
Art.15	Ricostruzione archivi – dati – programmi
Art.16	Impianti ed apparecchi installati sui veicoli
Art.17	Impiego mobile
Art.18	Guasti accidentali alle apparecchiature elettroniche
Art.19	Cedimento, franamento e smottamento del terreno
Art. 20	Parchi – aree a verde
Art. 21	Merci in refrigerazione
Art. 22	Precisazione per imposta sul valore aggiunto
Art. 23	Danni da interruzione di esercizio – maggiori costi- apparecchiature elettroniche
Art 24	Presenza di autoveicoli
Art 25	Parcheggi

#### **SEZIONE 5**

#### **GESTIONE DEI SINISTRI**

Art.1	Obblighi in caso di sinistro
Art.2	Esagerazione dolosa del danno
Art.3	Procedura per la valutazione del danno
Art.4	Mandato dei periti
Art.5	Operazioni peritali
Art.6	Determinazione del danno (Valore a nuovo)
Art.7	Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale
Art.8	Leeway Clause
Art.9	Limite massimo di indennizzo
Art.10	Pagamento dell'indennizzo
Art.11	Indennizzo separato per ciascuna partita
Art.12	Rinuncia al diritto di surroga
Art.13	Anticipo indennizzi

#### **SEZIONE 6**

#### **SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO**

Art.1	Partite, somme assicurate e calcolo del premio
Art.2	Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Art.3	Riparto di coassicurazione
Art.4	Disposizione finale

## SEZIONE 1      DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

### Art.1 - Definizioni

<b>Assicurazione :</b>	Il contratto di assicurazione
<b>Polizza :</b>	Il documento che prova l'assicurazione;
<b>Contraente :</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
<b>Assicurato :</b>	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
<b>Società :</b>	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
<b>Premio :</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio :</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Sinistro :</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Indennizzo :</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Franchigia :</b>	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Scoperto :</b>	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Massimale per sinistro :</b>	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo :</b>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
<b>Cose assicurate :</b>	Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati
<b>Danni diretti :</b>	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
<b>Danni consequenziali :</b>	Danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subito in conseguenza dello stesso.
<b>Danni indiretti :</b>	Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
<b>Valore Intero :</b>	Valutazione del danno indennizzabile con l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6.
<b>Primo Rischio Assoluto :</b>	Valutazione del danno indennizzabile senza l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6.
<b>Fabbricati</b>	Tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e, tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti antintrusione, impianti di segnalazione, impianti di telesorveglianza,



	<p>impianti antincendio, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria nonché qualsiasi altro impianto tecnologico a servizio e/o completamento del fabbricato siano essi interni o esterni al medesimo. S'intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli adibiti ad impianti sportivi, aziende agricole, cimiteri e qualsiasi altra attività accessoria del Contraente. S'intendono altresì compresi nella presente definizione i muri di recinzione in genere. S'intende del pari inclusa la rete di illuminazione pubblica, per tale intendendosi la rete di alimentazione interrata e non, pali a sostegno dei corpi illuminanti (proiettori, gruppi ottici, cappe di chiusura ecc.), centraline, stabilizzatori, centralino di comando, pannelli d'informazione e quant'altro a completamento e servizio delle reti stesse.</p>
<b>Dipendenti:</b>	<p>Le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato anche se soltanto in via temporanea.</p> <p>Sono parificati a dipendenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione;</li><li>• i dipendenti di imprese Terze, addetti alla pulizia dei locali e quelli addetti alla manutenzione dei fabbricati e dei relativi impianti, che prestano servizi per l'Assicurato anche in via temporanea;</li></ul>
<b>Contenuto :</b>	<p>Macchine, meccanismi, apparecchi, impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano naturale complemento) presenti nei fabbricati o all'esterno dei medesimi ivi compresi i conduttori esterni. Si intendono inclusi calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, attrezzature elettroniche in genere ed apparecchi ad impiego mobile, fatto salvo se assicurate con diversa polizza dal Contraente o da altro soggetto.</p> <p>Sono altresì inclusi nella presente definizione i pezzi di ricambio già acquistati ed immagazzinati sia presso ubicazioni della Contraente che presso terzi.</p> <p>Rientrano nella presente definizione altresì i veicoli in genere esclusi quelli iscritti al P.R.A. fatto salvo quanto previsto agli art. 24 e 25 della sez. 4).</p> <p>Con la medesima definizione si intendono inoltre, a titolo esemplificativo e non limitativo, attrezzi, mobili ed arredi, opere d'arte in genere, archivi, raccolte e collezioni in genere ivi comprese quelle a carattere storico, naturalistico ed archeologico, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; impianti e pannelli fotovoltaici e solari; impianti di illuminazione pubblica a completamento dei fabbricati; impianti semaforici ovunque ubicati, merci, derrate alimentari, prodotti farmaceutici, registri, cancelleria, valori e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e</p>

	di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro non rientri nelle definizioni "Fabbricati".
<b>Ubicazione :</b>	Il singolo fabbricato ovvero più fabbricati posti nella medesima area ad una distanza massima di cinque metri l'uno dall'altro che formino un complesso destinato ad un uso omogeneo da parte del Contraente
<b>Valori :</b>	Per "valori" si intendono monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati del Contraente o delle ubicazioni assicurate.
<b>Opere d'Arte :</b>	<p>Per opere d'arte s'intendono :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sculture, gessi, stampe, disegni;</li> <li>• Quadri, dipinti, mosaici, arazzi;</li> <li>• Libri, incunaboli, manoscritti, pergamene, periodici, carteggi e documenti storici;</li> <li>• Monete, pietre, perle, metalli preziosi, collezioni in genere;</li> <li>• Armi, uniformi, cimeli, medaglie, manifesti, fotografie;</li> <li>• Arredi, strumenti musicali, globi;</li> <li>• Reperti archeologici;</li> <li>• Arredi dei musei e degli altri palazzi comunali aventi carattere storico-artistico.</li> </ul> <p>Ed in generale ogni e qualsiasi oggetto o opera d'ingegno avente carattere storico e/o artistico e/o archeologico secondo quanto previsto dal T.U. sui beni culturali (D.Lgs. n.42/2004).</p>
<b>Conduttori esterni:</b>	Cavi, reti, ecc. interni ed esterni ai fabbricati atti al collegamento di singole apparecchiature tra di loro e con l'esterno
<b>Attrezzature elettroniche:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hardware per elaborazione dati</li> <li>• Apparecchiature di audio-fono-video-riproduzione</li> <li>• Impianti antintrusione e simili</li> <li>• Altre apparecchiature elettroniche in genere d'ufficio e non (centralini, fotocopiatori, rilevatori ingresso/uscita dei dipendenti, unità fisse di monitoraggio, apparecchiature elettroniche in genere, situate sia al coperto che all'aperto, ripetitori, impianti semaforici, illuminazione pubblica ecc.), apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica fisse, ubicati nei fabbricati e/o immobili, del Contraente e/o Assicurato o presso terzi e per i quali vi sia un interesse da parte del Contraente.</li> <li>• Apparecchiature per video-sorveglianza e sorveglianza stradale anche se all'esterno per naturale destinazione</li> <li>• I supporti dati relativi alle apparecchiature in precedenza descritte.</li> <li>• Parcometri</li> </ul>
<b>Apparecchi ad impiego mobile:</b>	<p>Impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente.</p> <p>A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono</p>

	<p>compresi personal computer (fissi e portatili), apparecchi radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente e/o Assicurato, ecc..</p> <p>Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.</p>
<b>Dati:</b>	Insieme d'informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi
<b>Programmi:</b>	Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.
<b>Supporti dati:</b>	Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente.
<b>Fenomeno Elettrico:</b>	Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti, macchinari, apparecchiature, circuiti e simili, atti alla produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrice, riscaldamento, illuminazione, ecc.
<b>Aree a verde:</b>	Piante e culture floreali, arredo urbano e attrezzature di parchi e giardini.
<b>Parco veicoli :</b>	Veicoli a motore e non per il trasporto sdia pubblico che privato di persone e/o cose, compresi i rimorchi. Sono compresi nella presente definizione, oltre ad autobus, autovetture, motocicli, anche gli scavatori, i semoventi, le macchine operatici e gli autocarri, comunque attrezzati nonché mezzi di locomozione terrestri non iscritti al PRA di proprietà o in uso al Contraente.

## Art.2 – Attività e caratteristiche del rischio

(a titolo esemplificativo ma non limitativo)

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dal Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.

Si conviene tra le parti che :

- a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità dell'Assicurato dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
- b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
- c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l'Assicurato detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l'Assicurato consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
- d) S'intendono esclusi gli immobili sia civili che industriali o a completamento di reti fognarie, acquedottistiche, elettriche, di distribuzione gas, di fibre ottiche, di proprietà del Contraente ma in uso a qualsiasi titolo ad ASL o Aziende Ospedaliere pubbliche, ATER/ALER/ACER/IACP, Enti pubblici in genere, comune e Società di servizi al territorio (ex-municipalizzate quali, ed esempio, Enel, , ecc.), sempreché assicurate da tali soggetti. A tal fine la mera copertura "Rischio locativo" non sarà considerata come copertura assicurativa alternativa alla presente. A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative del Contraente.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi. In particolare il contenuto si intende garantito anche se ubicato presso immobili di terzi o gestiti da terzi.

Nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti/attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature ecc., l'assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai

danni subiti dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione con le suddette circostanze ed è valida sia per i nuovi enti, in qualunque stadio si trovino i lavori, sia per i materiali occorrenti e trovantisi a pié d'opera nel perimetro del fabbricato e/o in prossimità del medesimo, di qualunque genere essi siano, sia per i macchinari e attrezzature di cantiere - anche di terzi - se per essi esiste interesse dell'Assicurato o se l'Assicurato - prima del sinistro - ne abbia assunto la responsabilità e/o l'onere di assicurare.

## SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

### **Art.1 – variazione del rischio e relative dichiarazioni**

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

### **Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dal Contraente o dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

### **Art.3 - Durata del contratto**

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.

E' facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza del contratto, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 30 giorni decorrenti dalla scadenza

### **Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice, su indicazione della medesima, direttamente o per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

#### **Art. 5 – Revisione del prezzo**

Al verificarsi delle ipotesi di aggravamento del rischio previste al comma 2 dell'Art. 1 - "Variazioni del rischio e relative dichiarazioni", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati il tutto al netto degli scoperti e franchigie contrattuali, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente comprese le eventuali regolazioni per il medesimo periodo di oltre il 100%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 50/2016, la revisione del prezzo.

Il Contraente, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di revisione, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria eventuale controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla prima scadenza utile; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere il nuovo premio nei termini di cui all'art. 4 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".

La medesima procedura si applicherà nel caso di diminuzione del rischio contemplata dal comma 3 dell'Art. 1 - "Variazioni del rischio e relative dichiarazioni" sia essa richiesta dal Contraente o dalla Società.

#### **Art.6 - Recesso**

La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:

##### Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a centoventi giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre novanta giorni dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sempre che non sia intervenuto un accordo di revisione del prezzo con le modalità di cui all'art.6 che precede. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.

La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso. Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

##### Recesso per aggravamento del rischio o eccessiva sinistrosità

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 5 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR, oppure posta elettronica certificata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.

##### Recesso per diminuzione del rischio

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 5 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Il Contraente ha diritto di recesso ad ogni scadenza annuale con un preavviso di 120 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della lettera raccomandata A/R o PEC da parte della Società

#### **Art.6 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

#### **Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata alla Società.

#### **Art.9 - Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio e agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### **Art.10 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

#### **Art.11- Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### **Art.12 – Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

#### **Art.13 - Assicurazione per conto di chi spetta**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.



#### **Art.14 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di autorizzare il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

#### **Art.15 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con l'indicazione dell'importo riservato);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

#### **Art.16 - Coassicurazione e delega**

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.

Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

#### **Art.17 – Clausola broker**

Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo INSUBRIASS SRL, con sede legale in Varese, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. 479911 Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005.

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società INSUBRIASS SRL, e in particolare:

- Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker.
- Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.
- Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell'assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
- La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all'emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.  
In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.  
La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento.
- Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, telefax o telegramma le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.
- I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
- Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
- La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
- Al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni nella misura del 12%

#### **Art.18- Tracciabilità dei flussi finanziari**

In conformità a quanto previsto dall'Art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), il Contraente, gli Assicuratori e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'Art. 3 commi 8 e 9. Il Codice identificativo di Gara relativo al presente contratto è .....

#### **Art.19- Clausola risolutiva espressa**

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all'Art. 16 che precede.

Il Contraente, gli Assicuratori o il Broker e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o gli Assicuratori e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

**Art.20 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

### Art.1 – Forma di copertura

Tutte le garanzie della presente polizza, descritte nella presente Sezione e nella successiva Sezione 4, sono prestate a Valore intero, ovvero con l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile fatto salvo laddove diversamente indicato nella descrizione delle singole garanzie o delle partite alla Sezione 6 (Art.2).

### Art.2 – Oggetto della copertura

La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare l'Assicurato di tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che "conseguenziali", causati agli enti e/o partite assicurati/e, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'Art.3 della presente Sezione.

### Art.3 – Esclusioni

La Società non è obbligata in alcun caso per i danni :

1) verificatisi in occasione di:

- a) atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione; esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe e slavine;
- c) franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d) mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- e) inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
- f) trasporto e/o trasferimento, operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza dei fabbricati del Contraente nonché quelli derivanti da movimentazioni all'interno di tali fabbricati;

a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;

2) causati da o dovuti a :

- a) frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi;
- b) crollo, assestamenti, restringimenti o dilatazioni salvo che questi siano stati provocati da eventi non esclusi dalla presente polizza;
- c) interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci in lavorazione, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- d) guasti meccanici, anormale funzionamento di macchinari, a meno che non sia provocato da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- e) montaggio o smontaggio di macchinari, costruzione o demolizione di Fabbricati, fatto salvo quanto previsto all'art.2 Sez.1;
- f) deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, mancata e/o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali, insetti e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;

- g) errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di Merci prodotte;
- h) sospensione o interruzione di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;

*semprechè non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni*

- i) dolo del Contraente/Assicurato o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante; la colpa grave dei medesimi nonché dei loro dipendenti o di persone di cui debbano rispondere non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri.
- j) alterazioni di dati, memorizzati su supporti di qualsiasi sistema elettronico di elaborazione, effettuate direttamente o tramite linee di trasmissione;
- k) ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari; salvo quanto previsto dalle garanzie accessorie "spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro"
- l) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o del caldo, conservazione in atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorigeno subiti dalle merci in refrigerazione;
- m) dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne e vasche;
- n) fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
- o) difetti noti al Contraente/Assicurato e suoi Amministratori, all'atto della stipulazione della polizza;
- p) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- q) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate fatto salvo quanto diversamente previsto dalla garanzia "Danni Indiretti"

Tutto quanto sopra, salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.

#### **Art.4 – Enti esclusi**

La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti da:

1. Gioielli, pietre e metalli preziosi;
2. Le opere d'arte se coperte da diversa e specifica polizza stipulata dal Contraente o da terzi e ciò limitatamente alle garanzie prestate con tale polizza.
3. Strade e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati;
4. Enti all'aperto non per naturale destinazione o per movimentazione e trasporto nell'ambito delle ubicazioni assicurate;
5. Boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;

#### **Art 5 – delimitazioni di Garanzia**

- 1) Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di **tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo** - intendendosi per "atto di terrorismo" qualsiasi atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte – atti di sabotaggio, vandalici o dolosi, la Società non indennizzerà i danni da interruzione di processi di

lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre. Relativamente ai danni materiali occorsi a seguito di **occupazione** (non militare) delle aree di pertinenza comunale in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre 3 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

2) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine**, si intendono escluse dalla garanzia le seguenti cose:

- enti posti all'aperto, ad eccezione di quelli che si trovassero all'aperto per loro natura destinazione;
- gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne;

I danni materiali direttamente causati (compresi i danni da bagnamento) da pioggia, grandine e neve alle cose assicurate poste sotto tetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrati in detti Fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Relativamente ai danni materiali direttamente causati a :

- serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti di materia plastica;
- lastre di fibrocemento (compreso eternit) e quanto contenuto nei relativi Fabbricati;
- convenzionalmente denominati **fragili**, la Società indennizzerà fino a concorrenza del limite stabilito in polizza. Si intendono esclusi i danni subiti da gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei.

3) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **inondazioni, alluvioni, allagamenti**, la Società non indennizzerà i danni diretti e materiali :

- enti posti all'aperto, ad eccezione di quelli che si trovassero all'aperto per loro natura o destinazione;
- causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione sugli enti assicurati;

4) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **terremoto**, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si conviene che le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro" purchè avvenuti nel periodo di assicurazione.

## SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOLARI

(integrano e/o prevalgono sulle Condizioni di cui alla Sezione 3 Rischi Coperti)

### Art.1 – Spese di demolizione e sgombero

La Società, in caso di sinistro non escluso a termini della presente polizza, indennizza fino alla concorrenza del 10% dell'importo pagabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore limite di indennizzo a Primo Rischio Assoluto stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro" :

- a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza.

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

### Art.2 – Perdita pigioni

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Perdita pigioni" anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi dalla data del sinistro. Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dal Contraente-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.

La garanzia sarà prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Perdita pigioni".

### Art.3 – Onorari di architetti, professionisti e consulenti

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà all'Assicurato, in eccesso a quanto indennizzabile in base all'Art.6 Sezione 5 della presente polizza, gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali".

La garanzia é prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Onorari di architetti, professionisti e consulenti".

### Art.4 – Spese peritali

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari di competenza da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominati conformemente all'Art.3 della Sezione 5, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

La garanzia é prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese peritali".

#### **Art.5 – Ricorso terzi**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro non escluso a termini della presente polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

#### **Art.6 – Rottura di vetri e cristalli**

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di vetri e cristalli facenti parte di vetrine, porte, finestre, tavoli ecc. All'interno o all'esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso all'art.3 Sezione 3, la garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Rottura vetri e cristalli". Si precisa che per rottura s'intende, oltre alla distruzione totale o parziale del vetro o cristallo anche le crepature che ne pregiudichino la tenuta strutturale e obblighino alla loro sostituzione.

#### **Art.7 – Fenomeno elettrico**

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fenomeno elettrico manifestatosi nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, la Società non risponde dei danni :

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Fenomeno elettrico".

#### **Art.8 – Danni indiretti**

##### **Maggiori costi**

In caso di danno alle cose assicurate con la presente polizza a seguito di eventi non altrimenti esclusi, ove l'Assicurato dovesse proseguire le attività svolte nei o attraverso i fabbricati ed i beni assicurati in genere



danneggiati, la Società si obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute per la prosecuzione dell'attività per un periodo massimo di 12 mesi, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- affitto di locali alternativi;
- installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
- installazione di condutture temporanee;
- noleggio attrezzature, macchinari e veicoli;
- trasporto dipendenti;
- trasporto di acqua e liquami;
- prestazioni di servizi da terzi
- lavoro straordinario, notturno, festivo del personale
- applicazione di metodi di lavoro alternativi
- ecc.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Maggiori costi".

#### **Art.9 – Furto, rapina estorsione di valori**

Premesso che la Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato, dei danni materiali e diretti dovuti a perdita di valori a seguito di furto, perpetrato anche con destrezza, rapina, anche iniziata all'esterno dei locali, scippo, estorsione, da chiunque o comunque commessi; sono del pari indennizzabili i danni dovuti a distruzioni, danneggiamento dei valori comunque e da chiunque provocati, in qualsiasi stabilimento dell'Assicurato i valori siano o si ritengano essere.

Sono inoltre indennizzabili le perdite di valori od oggetti preziosi (monili, anelli, ecc.) dei dipendenti, ma solo in occasione di rapina.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Furto, rapina, estorsione di valori".

La garanzia è operante anche per il furto con destrezza con il limite per sinistro e per periodo assicurativo nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Furto, rapina, estorsione di valori".

#### **Art.10 – Furto, rapina estorsione del contenuto**

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a:

- a) perdita o danneggiamento del contenuto dei fabbricati assicurati con la presente polizza o di parti dei fabbricati medesimi causati da furto, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi;
- b) distruzione o danneggiamento ai fabbricati ed ai relativi fissi ed infissi (compresi i manufatti all'esterno dei fabbricati) causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina;
- c) furto con destrezza di attrezzi, apparecchiature e merci.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Furto, rapina, estorsione del contenuto".

Condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni avvenuti nei locali, ad eccezione dei danni da rapina ed estorsione, è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili) accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi, sia difesa almeno da uno dei seguenti mezzi:

- robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antinfortuno, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente all'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;

- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o in lega metallica diversa dal ferro) fissate nei muri o nelle struttura dei serramenti.

Sono ammessi mezzi di chiusura diversi da quelli sopra descritti purché equivalenti per robustezza ed efficacia protettiva.

Limitatamente agli uffici ed agli altri locali aperti al pubblico, durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli stessi vi sia la costante presenza di persone.

In caso di furto avvenuto in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, se l'autore del reato si è introdotto nei fabbricati e/o nei locali:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi e simili;
- uso di chiavi vere purché sottratte fraudolentemente al detentore o da questi smarrite; in quest'ultimo caso la garanzia sarà operante a condizione che lo smarrimento sia stato denunciato alle Autorità competenti e la copertura sarà operante dal momento della denuncia alle Autorità competenti;
- per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi sarà liquidato dalla Società un importo pari al 100% del danno indennizzabile.

Qualora non siano rispettati i suddetti requisiti, o il furto avvenga senza tracce evidenti di scasso dei sistemi di protezione esterna o senza il ricorso a vie di accesso che richiedano particolari doti di agilità personale o di specifiche attrezzature, o su enti al di fuori dei mezzi di custodia eventualmente previsti in polizza, sarà liquidato dalla Società con applicazione di uno scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo della franchigia frontale indicata nell'apposita scheda dell'art.1 sezione 5.

Relativamente ai Valori il furto è coperto per il 100% del loro valore, salvo quanto previsto per la rapina, alla condizione che gli stessi siano riposti chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi, registratori di cassa, cassaforte od altri idonei mezzi di custodia. Diversamente si applicherà il disposto del comma precedente (scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo della franchigia frontale indicata nell'apposita scheda dell'art.1 sezione 5 ).

Si precisa che i termini serrature e/o chiavi comprendono anche dispositivi di chiusura ed apertura azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando.

La garanzia è inoltre valida per il furto di:

- i "Beni mobili - Contenuto (escluso Valori)" posti all'aperto per destinazione d'uso;
- i "Beni mobili - Contenuto (escluso Valori)" posti all'esterno purché in aree dotate di recinzione ed alla condizione essenziale per l'efficacia dell'assicurazione, che il furto sia stato commesso mediante sfondamento o effrazione dei mezzi di chiusura delle recinzioni medesime o sfondamento delle stesse. La presente estensione opera nei limiti di quanto indicato alla sez. 6) art 2.

La garanzia è altresì estesa al furto con destrezza nell'interno dei locali, sempreché il fatto sia stato riscontrato e denunciato nella medesima giornata. La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda dell'art.1 sezione 5 sotto la voce "Furto con destrezza".

#### **Art.11 – Portavalori**

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a distruzione, danneggiamento, estorsione, sottrazione, furto perpetrato anche con destrezza, scippo, rapina di valori ovunque durante il loro trasporto, anche all'interno dei fabbricati dell'Assicurato, a condizione che gli stessi siano affidati alla custodia di uno o più dipendenti dell'Assicurato stesso che agiscono in qualità di

portavalori e nell'espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avvenga per colpa o dolo imputabile a questi ultimi. La garanzia è operante anche quando i beni sopraelencati sono affidati a Istituti specializzati nel trasporto dei valori, i cui dipendenti sono equiparati ai dipendenti dell'Assicurato.

In tal caso la presente polizza copre la parte di danno che eccede l'importo recuperato o ricevuto dall'Assicurato in base a:

- a) contratto dell'Assicurato con il suddetto trasportatore;
- b) assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio;
- c) qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto trasportatore.

Sono comunque esclusi dalla garanzia i beni sopraelencati affidati all'Amministrazione delle Poste.

Ai soli effetti del presente art.11 sono parificati ai dipendenti i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell'Ordine, i Vigili Urbani e le Guardie Giurate di Istituti privati di Vigilanza, i collaboratori in genere .

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Portavalori".

#### **Art.12 – Differenziale storico-artistico**

Nel limite globale della somma assicurata alla partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possano subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'art.6 della Sezione 5 della presente polizza.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Differenziale storico/artistico".

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

#### **Art.13 – Neve e ghiaccio**

Premesso che la Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- a) crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie o costruzioni in genere, causati dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni medesime;
- b) caduta di oggetti, strutture o loro parti, alberi, rami causata dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
- c) infiltrazioni, all'interno dei fabbricati, di neve, nevischio, ghiaccio, grandine ed acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure, causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Neve e ghiaccio".

#### **Art.14 – Gelo**

Premesso che la Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, al servizio dei fabbricati e/o attività descritti/a in polizza, purchè l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 48 ore antecedentemente al sinistro, la garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Neve, ghiaccio, gelo".

#### **Art.15 – Ricostruzione archivi - dati - programmi**

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti agli archivi assicurati, su qualsiasi tipo di supporto siano gli stessi realizzati, la Società risponde del costo del materiale e delle operazioni manuali, meccaniche e o di restauro, ivi comprese le spese di ricerca e di trasferta e il riacquisto di supporti informatici fissi o mobili, sostenuti per la ricostruzione degli archivi e dei dati distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile dalla presente polizza.

La Società indennizza anche i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi distrutti, danneggiati o sottratti causati da un evento accidentale non espressamente escluso. La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Ricostruzione archivi – dati programmi".

Si precisa altresì che si intende operante – nei limiti di quanto indicato alla sezione 6) art 2. – virus informatici – anche per perdite e/o danni dovuti alla presenza di "Virus", sia che essi siano stati introdotti dolosamente, involontariamente o per fatto accidentale.

#### **Art. 16 - Impianti ed apparecchi installati su autoveicoli**

Le apparecchiature elettroniche collocate sugli autoveicoli di proprietà dell'Assicurato, sono assicurate anche durante la circolazione entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, purché installate in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l'impiego in punti diversi dell'autoveicolo.

Non vengono indennizzati i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art. 2 sezione 6 sotto la voce "Impianti ed apparecchi installati su autoveicoli".

#### **Art. 17 - Impiego mobile**

Gli impianti, apparecchi ed apparecchiature elettroniche assicurati, possono essere utilizzati anche durante l'impiego al di fuori del luogo di installazione e durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano entro il territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Per la presente estensione di garanzia si conviene che non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole e tubi.

Si precisa che la garanzia prestata dalla presente condizione è pienamente valida durante l'utilizzo delle apparecchiature da parte di personale autorizzato anche nella fascia oraria dalle ore 22,00 alle ore 6,00. Limitatamente ai danni da furto durante le ore notturne dalle ore 22,00 alle ore 6,00, l'operatività dell'assicurazione è subordinata alla prova che il veicolo sui quale si trovano le cose assicurate "ad impiego mobile" sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa privata chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso, oppure in parcheggio custodito; i veicoli devono essere provvisti di tetto rigido.

La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art.1 sezione 5 sotto la voce "Impiego mobile".

#### **Art. 18 - Guasti accidentali alle apparecchiature elettroniche**

A deroga dell'Art. 3 comma 2) sezione 3 Esclusioni, lett. d), la Società indennizza anche i danni che si manifestassero nei beni compresi nella definizione di "Apparecchiature elettroniche" causati da guasti meccanici ed elettrici.

#### **Art. 19 - Cedimento, franamento, smottamento del terreno**

Relativamente ai danni subiti dai beni assicurati in seguito a cedimento, franamento, smottamento del terreno, la Società si obbliga ad indennizzare anche le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per le operazioni di ripristino del terreno circostante necessarie per la riparazione della rete.

Si intendono inoltre coperte le spese sostenute per il ripristino del terreno, anche in assenza di danno, qualora tali operazioni siano palesemente necessarie al fine di prevenire o ridurre il danno ai beni assicurati. In questo ultimo caso resta salvo il diritto di surroga della Società nei confronti dell'eventuale responsabile dell'evento.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art. 2 della sezione 6 sotto la voce "Cedimento, franamento, smottamento del terreno".

#### **Art. 20- Parchi - Aree a verde**

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali diretti e consequenziali ai beni assicurati alla Partita di polizza "Parchi - aree a verde (piante, giochi, arredi urbani).

Relativamente alle piante, l'assicurazione di cui al presente punto si intende limitata alle sole piante vive attaccate al suolo.

Sono esclusi da ogni indennizzo i frutti pendenti o futuri, le radici o ceppaie fino all'altezza ordinaria del taglio, i pascoli, il sottobosco ed i cespugli, ed ogni danno che potesse pregiudicare la produzione delle piante stesse, nonché le macchie trovantisi nei parchi.

Sono altresì esclusi dall'indennizzo i danni provenienti da sterimento del terreno, nonché quelli verificatisi nel caso che un incendio potesse impedire il taglio nell'anno stesso di maturazione e si dovesse rimandarlo ad altra epoca con perdita del raccolto dell'annata.

La Società non risponde dei danni causati dal fuoco acceso nel perimetro dei Parchi, allo scopo di preparare il terreno per seminazione o per qualsiasi altro scopo affine.

L'eventuale "carbonizzazione" effettuata nei parchi dovrà essere fatta nel periodo dal 01 ottobre al 31 maggio con l'obbligo di lasciare attorno alle carbonaie uno spazio largo non meno di 10 metri, pulito e raso di erbe, di cespugli e di rifiuti provenienti dalla potatura.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art. 1 della sezione 5 sotto la voce "Parchi - aree a verde".

#### **Art. 21 - Merci in refrigerazione**

La Società risponde dei danni subiti da merci in refrigerazione a causa di: a)

mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;

b) fuoriuscita del liquido refrigerante. Conseguenti

a:

1. qualsiasi evento garantito nella presente polizza;

2. accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o di produzione e distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti l'impianto stesso.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art.1 sezione 5 sotto la voce "Merci in refrigerazione".

#### **Art. 22 -precisazione per l'imposta sul valore aggiunto**

In caso di danno l'I.V.A. relativa agli interventi sugli enti assicurati e colpiti da sinistro indennizzabile fa parte dell'indennizzo solo nella misura in cui l'I.V.A. stessa costituisce fattore di costo per l'Assicurato, vale a dire non sia a norma di legge in tutto o in parte detraibile da quella da lui dovuta all'Erario in forza dell'art. 17 del DPR del 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche. Nel caso in cui si verifichi quanto sopra descritto, alla somma assicurata per ciascun ente andrà aggiunta la relativa imposta dovuta all'Erario e non detraibile.

#### **Art. 23 -Danni da interruzione di esercizio – maggiori costi- apparecchiature elettroniche**

Relativamente ai danni subiti alle apparecchiature elettroniche, la Società si obbliga ad indennizzare i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato e incorsi durante il periodo di indennizzo per ridurre al minimo l'interruzione o la riduzione dell'attività svolta dall'Assicurato a seguito di perdite e/o danni dalle apparecchiature elettroniche o agli archivi.

La Società si obbliga inoltre ad indennizzare i maggiori costi conseguenti:

- all'interruzione di fornitura elettrica per danni diretti e materiali alle linee di trasmissione dell'energia elettrica o alle cabine di alimentazione della società distributrice;
- all'interruzione delle trasmissioni per danni diretti e materiali alle linee telefoniche della società concessionaria;
- all'impedimento della operatività del sistema di elaborazione dati a causa di un evento previsto dalla presente Polizza.

**Si precisa che il periodo di indennizzo inizia al momento in cui si verifica il sinistro e termina non oltre dodici mesi successivi durante il quale l'attività dell'Assicurato subisce le conseguenze del sinistro stesso.**

La responsabilità della Società non potrà eccedere la somma stabilita in Polizza.

Tale somma si intende calcolata dall'Assicurato basandosi sul periodo di indennizzo scelto ma si precisa che all'atto della liquidazione dei danni non verranno conteggiati limiti di risarcimento per giorno/mese.

**L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto, ossia senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.**

Resta inteso e convenuto che il diritto dell'Assicurato all'indennizzo non viene meno qualora l'obbligo della Società ad indennizzare il danno materiale non sussista per il solo fatto dell'applicazione della franchigia.

**Per ogni sinistro, resta a carico dell'Assicurato lo scoperto stabilito nel prospetto *Franchigie e limiti di indennizzo*.**

#### **Art. 24 – Presenza di autoveicoli**

Nei fabbricati assicurati posso venire ricoverati veicoli di proprietà del Contraente/Assicurato, dei dipendenti e di Terzi.

Pertanto i carburanti contenuti nei serbatoi di suddetti veicoli devono intendersi influenti ai fini della valutazione del rischio.

#### **Art. 25– Parcheggi**

Si intendono assicurate sino alla concorrenza della somma indicata in seguito le autovetture di terzi, dei dipendenti e degli amministratori al chiuso e all'aperto su area delimitata gestita dall'Assicurato.

## SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI

### Art.1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve :

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Cod. Civ.;
- b) darne avviso al Broker alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi ed a parziale deroga dell'art. 1913 Cod. Civ.;

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Cod. Civ..

L'Assicurato deve altresì:

- c) solo per i sinistri di incendio o di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) dopo aver denunciato il sinistro all'Assicuratore, l'Assicurato può modificare lo stato delle cose nella misura strettamente necessaria per la ripresa dell'attività;
- e) trascorsi 30 giorni dalla denuncia, se il perito dell'Assicuratore non è intervenuto, l'Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso;
- f) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto a indennità alcuna; in ogni caso tale obbligo cessa con il 30° giorno dalla denuncia del sinistro;
- g) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità a valore delle cose distrutte o danneggiate, mettere a disposizione i suoi registri, conti fatture o altra documentazione strettamente inerente il sinistro che possa essere richiesta dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche, per stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro;
- h) denunciare tempestivamente eventuali titoli di credito anche al debitore colpiti dal sinistro, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento.

### Art.2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzognieri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

### Art.3 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta da una delle parti :

- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.

#### **Art.4 – Mandato dei periti**

I periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.1 della presente Sezione.
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.6 della presente Sezione.
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.3 – lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui ai numeri 3) e 4) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

#### **Art.5 – Operazioni peritali**

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.

#### **Art.6 – Determinazione del danno (Valore a nuovo)**

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

- a) in caso di distruzione:
  - per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
  - per i beni mobili, ivi compresi i veicoli, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
  - per le opere d'arte ed i valori l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati all'Art.2 della Sezione 6.
  - per le merci il valore di acquisto al momento del sinistro
- b) in caso di danno parziale:
  - il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.



Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri :

- c) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per
- d) equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
- e) la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- f) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all'Art.3 Sezione 3 della presente polizza.
- g) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni
- h) per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l'eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell'opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato all'Art.2 della Sezione 6.
- i) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti a) usque h) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, punti a) usque h), é consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

Qualora a causa di un medesimo evento risultassero attivate due o più diverse garanzie di cui alla presente polizza si conviene che per ciascuna garanzia verrà applicato il relativo limite, qualora previsto, ma verrà applicata, al cumulo delle garanzie, solo una franchigia identificata sin d'ora nella più elevata. L'eventuale scoperto, viceversa, verrà applicato ad ogni singola garanzia.

Parimenti, qualora un medesimo evento danneggiasse beni situati in ubicazioni diverse si conviene che, fermo il limite fissato per la garanzia, verrà applicata una sola franchigia salvo se diversamente specificato.

#### **Art.7 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale**

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art.6 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il

disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata. Non si farà luogo in alcun caso all'applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l'indennizzo non superi la somma di €. 15.000,00.=.

#### **Art.8 – Leeway Clause**

I capitali previsti in garanzia alla partita fabbricati e contenuto vengono indicati in via preventiva e saranno soggetti a conguaglio al termine di ogni annualità assicurativa per gli importi che risultassero in aumento, fino ad un massimo del 30% delle rispettive partite.

Limitatamente alle partite di cui sopra, separatamente considerate, la Società si impegna quindi a ritenere garantito un ulteriore capitale pari al 30% delle partite 1 e 2, per cui il disposto dell'art. 7 troverà applicazione soltanto se il valore effettivo ecceda, al momento del sinistro, il capitale così migliorato. Il contraente o l'assicurato si impegna a comunicare entro 120 giorni immediatamente successivi al termine di ogni annualità assicurativa l'ammontare degli aumenti verificatisi che - se rientranti nel suindicato limite del 30% - verranno sommati agli importi di polizza e costituiranno il capitale preventivo per la nuova annualità assicurativa. Il contraente si impegna inoltre a pagare il conguaglio del premio, che verrà applicando sugli aumenti di valore, per il periodo di assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l'intero tasso di polizza.

Eventuali aumenti eccedenti il limite del 30% saranno oggetto di specifica pattuizione. Il pagamento del conguaglio dovrà avvenire entro 60 giorni dalla presentazione dell'atto relativo, rimanendo diversamente sospesa la validità di questa condizione particolare. Qualora il Contraente o assicurato non ottemperi all'obbligo di comunicare l'aumento dei valori di cui sopra, la presente condizione decade a far tempo dalle ore 24 del 30° giorno anzidetto fermo restando il diritto della Società di incassare il relativo premio.

#### **Art.9– Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### **Art.10 – Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 20 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.

Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell'importo convenuto se l'Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l'intero importo anticipato.

#### **Art.11 – Indennizzo separato per ciascuna partita**

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'Art.6 della presente Sezione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

**Art.12 – Rinuncia all'azione di surroga**

A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti dei dipendenti, collaboratori in genere (compresi i volontari) del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo, e purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione nei confronti del responsabile.

**Art.13 – Anticipo indennizzi**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un importo pari al 70% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:

- a) non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro;
- b) l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00 (euro cinquantamila/00)

Le constatazioni di cui ai precedenti punti a) e b) dovranno essere verificate entro e non oltre il 90° (novantesimo) giorno dalla data del ricevimento della denuncia di sinistro da parte della Società; se le previste condizioni risultassero soddisfatte, la Società provvederà a liquidare l'anticipo entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno a partire dalla data in cui la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra ha avuto un riscontro positivo.

L'acconto non potrà mai essere superiore a € 1.000.000,00 (euro unmilione/00), qualunque sia l'ammontare stimato del danno stesso.

**SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO**

**Art.1 – Partite, somme assicurate e calcolo del premio**

Partita	Enti Assicurati	Somme Assicurate in Euro	Tasso Lordo %	Premio Lordo Annuo
1	Fabbricati	299.184.800,00		€..=
	Fabbricati assoggettati alla legge 1089/1939 e al D.LGS 490/99	67.384.800,00		
2	Contenuto (pra)	1.500.000,00		€..=
3	Parchi – Aree a verde (p.r.a)	50.000,00		
4	Ponti (p.r.a)	500.000,00		
5	Ricorso terzi	3.000.000,00		€..=
6	Spese di demolizione e sgombero a P.R.A.	1.000.000,00		€..=
Totale		€ 373.119.600,00		€ 0,00.=

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€	.=
Imposte	€	.=
<b>TOTALE</b>	€	<b>0.=</b>

**Art.2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti**

Premesso che in nessun caso la Società **pagherà somma superiore a € 20.000.000,00= per sinistro e per annualità assicurativa**, e che agli indennizzi verrà applicata una **franchigia fissa ed assoluta di € 750,00** per ogni evento ad esclusione delle garanzie e casi qui di seguito riportati, si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Demolizione e sgombero (Art.1 Sez.4)	La somma assicurata alla partita 6 (Art.1 Sez.6) per sinistro e per anno assicurativo	Nessuno
Perdita Pigionari (Art.2 Sez.4)	Massimo 20% del valore a nuovo delle singole unità immobiliari sinistrate	Nessuno
Onorari di architetti, professionisti e consulenti (Art.3 Sez.4)	€ 150.000,00.= per anno assicurativo	Nessuno
Spese peritali (Art.4 Sez.4)	€ 300.000,00.= per anno assicurativo	Nessuno
Ricorso terzi (Art.5 Sez.4)	La somma assicurata alla partita	Nessuno

	6 per sinistro e per anno assicurativo	
Eventi socio-politici	80% delle somme assicurate per sinistro e anno assicurativo	Scop 10% mini € 1.000,00= per sinistro e per singola ubicazione
Terrorismo e sabotaggio	50% delle somme assicurate per ubicazione, con il massimo di € 3.0000.000,00= per sinistro e per anno assicurativo	10% con il minimo di € 2.500,00= per sinistro e per singola ubicazione
Eventi atmosferici	80% delle somme assicurate per sinistro e anno assicurativo	Scop.10% minimo 1.500,00= per sinistro e per singola ubicazione
Grandine su Fragili	€ 100.000 =per sinistro e € 200.000,00 = per anno assicurativo	Scop.10% minimo 1.500,00= per sinistro e per singola ubicazione
Inondazioni ed alluvioni	50% delle somme assicurate per ubicazione, con il massimo di € 5.000.000,00.= per sinistro e per anno assicurativo	Scop.10% minimo 25.000,00= per sinistro e per singola ubicazione
Allagamenti	50% delle somme assicurate per ubicazione, con il massimo di €1.500.000,00= per sinistro e per anno assicurativo	€ 1.500,00 = per sinistro e per singola ubicazione
Furto, Rapina, Estorsione di Valori a Primo Rischio Assoluto	€ 35.000,00= per sinistro e per anno assicurativo con il sottolimito di € 10.000,00= per valori al di fuori dai mezzi di custodia	€ 750,00= per sinistro; in caso di furto di valori al di fuori dai mezzi di custodia la franchigia si intende elevata a € 1.000,00
Furto, Rapina, Estorsione del Contenuto a Primo Rischio Assoluto	€ 150.000,00= per sinistro e per periodo assicurativo con il sottolimito di € 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo per il furto con destrezza	€ 750,00= per sinistro;
Portavalori	€ 20.000,00 = per sinistro e per anno assicurativo	€500,00
Guasti cagionati dai ladri	€ 75.000,00	nessuno
Ricerca e riparazione danni da acqua condotta	€ 500.000,00 = per sinistro ed € 100.000,00 = per anno assicurativo	€ 750,00= per sinistro
Terremoto	50% delle somme assicurate per singola ubicazione con il massimo di € 5.000.000,00 = per sinistro e per anno assicurativo	€ 25.000,00= per sinistro e per singola ubicazione
Rottura vetri e cristalli	€ 10.000,00 = per singola lastra, € 100.000,00.= per sinistro e per anno assicurativo	€ 200,00= per singola lastra
Merci in refrigerazione	€ 200.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Franchigia frontale
Fenomeno elettrico	€ 100.000,00 = per sinistro e per anno assicurativo	€ 750,00= per sinistro

Maggiori costi	€ 100.000,00 = per sinistro e per anno assicurativo	Nessuno
Differenziale Storico – Artistico	€ 5.000.000,00 = per sinistro	Nessuno
Sovraccarico neve	50% delle somme assicurate per singola ubicazione con il massimo di € 5.000.000,00 = per sinistro e per anno assicurativo	Scop. del 10% con il minimo di € 1.000,00 e il max di € 10.000,00
Gelo e ghiaccio	€ 500.000,00 = per sinistro e per anno assicurativo	€ 1.000,00= per sinistro
Cedimento, franamento, smottamento del terreno	€ 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 10.000,00 per sinistro
Ricostruzione archivi – dati – programmi	€ 500.000,00 = per sinistro e per anno assicurativo	€ 500,00= per sinistro
Danni a beni dei dipendenti	€ 20.000,00 = per sinistro	€ 150,00= per dipendente
Danni alle apparecchiature elettroniche e agli impianti fotovoltaici (pra)	€ 300.000,00 = per anno e di € 150.000,00 per sinistro	€ 500,00 per sinistro
Impianti e apparecchi installati su autoveicoli (pra)	€ 30.000,00= per sinistro e per anno	€ 500,00= per sinistro
Apparecchi ad impiego mobile (pra)	€ 300.000,00= per sinistro e per anno	€ 500,00=per sinistro
Parchi - aree a verde	Partita assicurata	€ 500,00
Guasti Macchine	€ 25.000,00.= per sinistro	€ 2.500,00.= per sinistro, € 1.000,00 per apparecchiature elettroniche
Danni da interruzione di esercizio – maggiori costi- apparecchiature elettroniche	€ 50.000,00.= per sinistro/anno	€ 1.000,00 = per sinistro

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

### Art.3 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

### Art.4 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Ai fini degli artt. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di aver attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali:

sezione 2 art 2 – Assicurazione presso diversi Assicuratori

sezione 2 art 5 – Recesso in caso di sinistro

sezione 2 art 4 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

sezione 2 art 9 – Foro competente

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

Allegato 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

PROVINCIA DI COMO  
STAZIONE APPALTANTE  
PROVINCIALE DI COMO  
Via Borgo Vico, 148  
22100 COMO

**ID XXXXX - AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VS TERZI E PRESTATORI D'OPERA e DELLA POLIZZA ALL RISKS PER IL PERIODO 30.04.2021 -30.04.2023**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il  
in qualità di (*carica sociale*) \_\_\_\_\_ della società \_\_\_\_\_  
sede legale \_\_\_\_\_  
sede operativa \_\_\_\_\_  
n. telefono \_\_\_\_\_ n. fax \_\_\_\_\_  
PEC \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

di partecipare alla gara di cui all'oggetto  
in qualità di:

- Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 — comma 2 - lett. a);
- Società, specificare tipo \_\_\_\_\_ ;
- Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 — comma 2 - lett. b);
- Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 — comma 2 - lett. b);
- Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 — comma 2 - lett. c);
- Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 — comma 2 - lett. d);
  - tipo orizzontale  tipo verticale  tipo misto
  - costituito
  - non costituito;
- Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 — comma 2 — lett. e);
  - costituito
  - non costituito;
- Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 — comma 2 - lett. f)
  - dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
  - dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
  - dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria;
- GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 — comma 2 - lett.g);

a tal fine

**DICHIARA:**



- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
    - delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
    - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta.
  - di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento accessibile dal sistema Sintel;
  - di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
  - di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata;
  - di avere la perfetta conoscenza delle condizioni dei luoghi ove verrà realizzata l'opera e di aver presa visione di tutti gli elaborati progettuali ad essa relativi;
  - di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro.
  - di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
  - che le comunicazioni inerenti la procedura di gara dovranno essere tramite l'apposita funzionalità prevista in SINTEL.
9. *(in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità plurisoggettiva)*, che la percentuale diservizi che verrà reso da ciascun componente è la seguente:

Denominazione impresa	parte del servizio che sarà eseguita dal singolo componente

(luogo, data)

Firmato digitalmente

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete oGEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE

firma \_\_\_\_\_ per l'Impresa \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_ per l'Impresa \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_ per l'Impresa \_\_\_\_\_

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/isoggetto/i firmatarioli.

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal "procuratore/i" della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

**ALLEGATO 4 SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA**  
**(da presentare per ogni lotto per cui si intende presentare offerta)**

**L'offerta è soggetta ad imposta di Bollo ai sensi dell'art. 2 della tariffa Allegato A - parte I° - al D.P.R. 26.10.1972 n. 642. In caso di omissione si procederà alla regolarizzazione ai sensi dell'art. 31 del medesimo D.P.R. a cura dell'Agenzia delle Entrate.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in qualità di  
 \_\_\_\_\_ della società ecc. con sede a  
 \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_) in Via \_\_\_\_\_ n.  
 \_\_\_\_\_ C.F./Partita I.V.A. \_\_\_\_\_ TEL.  
 \_\_\_\_\_ TELEFAX \_\_\_\_\_

**dichiara di presentare offerta :**

(selezionare solo l'opzione scelta)

- Singolarmente
- In Associazione Temporanea d'Impresa;
- In Coassicurazione

**Dichiara altresì'**

- dichiarandosi ben edotto/i e consapevole/i degli effettivi oneri che il servizio comporta, liberamente **offre** relativamente al
- **UN PREMIO ANNUO LORDO DI** €. \_\_\_\_\_
- **PREMIO COMPLESSIVO PER LA DURATA DELL'APPALTO** €. \_\_\_\_\_
- **(in lettere** \_\_\_\_\_ **)**
- **(% RIBASSO** \_\_\_\_\_ **)**

Con le seguenti Società Assicuratrici e con le quote percentuali rispettivamente indicate :

	Denominazione Società	Percentuale di Ritenzione (%)
Mandataria/Delegataria		
Mandante/Coassicuratrice		
Mandante/Coassicuratrice		

DATA

TIMBRO E FIRMA MANDATARIA/DELEGATARIA \_\_\_\_\_  
 TIMBRO E FIRMA MANDANTE/COASSICURATRICE  
 TIMBRO E FIRMA MANDANTE/COASSICURATRICE

..... li .....

**IL/I DICHIARANTE/I**  
 (firma leggibile)

.....

Nel caso di R.T.C. (Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti) non ancora costituito, ai fini della sottoscrizione in solido dell'offerta, l'offerta medesima dovrà essere sottoscritta anche dai soggetti concorrenti mandanti, **a pena d'esclusione**.

## ALLEGATO 5

Da sottoscrivere, **a pena d'esclusione**, dai soggetti di seguito indicati **per ciascun lotto** cui si intende presentare offerta :

- dal titolare dell'impresa individuale;
- dal Legale rappresentante in caso di Società;
- dal soggetto Mandatario/Capogruppo nel caso di R.T.C. **già costituito** nonché, in caso di **costituendo** R.T.C., anche da tutti i soggetti che costituiranno il futuro Raggruppamento.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n.  
\_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ della società ecc. con sede a  
\_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_) in Via \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ C.F./Partita \_\_\_\_\_ I.V.A. \_\_\_\_\_ TEL.  
\_\_\_\_\_ TELEFAX  
\_\_\_\_\_

doendo partecipare alla procedura aperta bandita dalla Provincia di Como per l'affidamento della polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera

### DICHIARA

(barrare la voce interessata)

- di accettare **senza alcuna riserva né restrizione** tutte le clausole e le condizioni contenute nel Capitolato Speciale di cui alla sezione sopra riportata
- di accettare tutte le clausole e le condizioni contenute nel Capitolato Speciale, **salvo le modifiche indicate nella scheda *Proposte di variante di cui allegato 5***

A tal fine dichiara che l'offerta viene presentata

singularmente  in coassicurazione  in ATI o in Consorzio

- 1) \_\_\_\_\_ quota \_\_\_\_\_  
2) \_\_\_\_\_ quota \_\_\_\_\_  
3) \_\_\_\_\_ quota \_\_\_\_\_

DATA

(timbro e firma)

**ALLEGATO 5.A - PROPOSTA DI VARIANTE LOTTO 1 – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA**

Da sottoscrivere, **a pena d'esclusione**, dai soggetti di seguito indicati **per IL LOTTO SU INDICATO** cui si intende presentare offerta :

- dal titolare dell'impresa individuale;
- dal Legale rappresentante in caso di Società;
- dal soggetto Mandatario/Capogruppo nel caso di R.T.C. **già costituito** nonché, in caso di **costituendo** R.T.C., anche da tutti i soggetti che costituiranno il futuro Raggruppamento.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in  
qualità di \_\_\_\_\_ della società con sede a  
\_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_) in Via \_\_\_\_\_ n.  
\_\_\_\_\_ C.F./Partita I.V.A. \_\_\_\_\_ TEL. \_\_\_\_\_ TELEFAX  
\_\_\_\_\_

dovendo partecipare alla procedura aperta bandita dalla Provincia di Como per l'affidamento del servizio dei contratti Assicurativi dell'Ente

**DICHIARA**

**RELATIVAMENTE AL LOTTO 1 - RCTO  
OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO**

**PROPOSTA DI VARIANTE**

<b>franchigia frontale sezione 4 art. 2</b>	
	<b>PUNTI MAX 40</b>
Riduzione a € 750,00	10
Riduzione a € 500,00	20
Riduzione a € 250,00	30
Nessuna franchigia	40
<b>Abrogazione art.6 – Recesso in caso di sinistro- sezione 1</b>	<b>Punti 30</b>

Data --.---.----

**ALLEGATO 5.A- PROPOSTA DI VARIANTE LOTTO 2 ALL RISKS**

Da sottoscrivere, **a pena d'esclusione**, dai soggetti di seguito indicati **per IL LOTTO SU INDICATO** cui si intende presentare offerta :

- dal titolare dell'impresa individuale;
- dal Legale rappresentante in caso di Società;
- dal soggetto Mandatario/Capogruppo nel caso di R.T.C. **già costituito** nonché, in caso di **costituendo** R.T.C., anche da tutti i soggetti che costituiranno il futuro Raggruppamento.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in  
qualità di \_\_\_\_\_ della società con sede a  
\_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_) in Via \_\_\_\_\_ n.  
\_\_\_\_\_ C.F./Partita I.V.A. \_\_\_\_\_ TEL. \_\_\_\_\_ TELEFAX  
\_\_\_\_\_

dovendo partecipare alla procedura aperta bandita dalla Provincia di Como per l'affidamento del servizio dei contratti Assicurativi dell'Ente

**DICHIARA**

**RELATIVAMENTE AL LOTTO all risks  
OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO**

**PROPOSTA DI VARIANTE**

---

---

---

---

Data --.---.----

Timbro e firma

---

descrizione sinistro	Anno Acc.	Tipo Chiusura	liquidato	riservato	note
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2020	aperto	- €	1.525,00 €	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	chiuso	- €	- €	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	2020	aperto	- €	9.375,00 €	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2020	chiuso	427,74 €	- €	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	2020	aperto	- €	8.020,80 €	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2020	chiuso	175,84 €	- €	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2020	aperto	- €	1.722,64 €	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	2020	aperto	- €	7.996,40 €	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	2020	aperto	- €	7.850,00 €	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	aperto	- €	1.573,80 €	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	2019	aperto	- €	7.850,00 €	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	2020	aperto	- €	7.972,79 €	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	chiuso	320,00 €	- €	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	chiuso	647,00 €	- €	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	chiuso	786,08 €	- €	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2020	chiuso	4.940,50 €	- €	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2020	chiuso	280,00 €	- €	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2020	chiuso	600,00 €	- €	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2020	senza seguito	- €	- €	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2020	aperto	- €	1.525,00 €	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	chiuso	180,00 €	- €	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	chiuso	132,00 €	- €	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	aperto	- €	1.525,00 €	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	chiuso	763,00 €	- €	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	chiuso	1.900,00 €	- €	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	chiuso	200,00 €	- €	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	chiuso	1.564,71 €	- €	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2020	chiuso	266,88 €	- €	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	aperto	- €	1.571,19 €	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	chiuso	192,50 €	- €	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	aperto	- €	1.525,00 €	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	chiuso	359,15 €	- €	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	chiuso	893,80 €	- €	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	chiuso	199,00 €	- €	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	chiuso	- €	- €	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	aperto	- €	15.170,80 €	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	chiuso	250,00 €	- €	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	chiuso	83,52 €	- €	



DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	chiuso	375,00 €	- €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	chiuso	289,75 €	- €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	chiuso	250,00 €	- €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	aperto	- €	20.000,00 €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2020	chiuso	290,00 €	- €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	chiuso	140,00 €	- €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	chiuso	300,00 €	- €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	chiuso	348,92 €	- €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	chiuso	116,00 €	- €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	chiuso	510,68 €	- €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	chiuso	400,00 €	- €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	chiuso	520,00 €	- €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	aperto	- €	1.675,23 €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	chiuso	388,94 €	- €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2020	senza seguito	- €	- €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	chiuso	512,00 €	- €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	chiuso	140,00 €	- €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	chiuso	190,00 €	- €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	chiuso	- €	- €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	chiuso	599,00 €	- €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	chiuso	395,00 €	- €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	aperto	- €	5.241,56 €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	chiuso	523,00 €	- €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	chiuso	368,71 €	- €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	chiuso	900,00 €	- €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	chiuso	650,00 €	- €
DAN.COSE TERZI X INC.COSE DELL' ASSIC	2019	chiuso	300,00 €	- €
DAN.COSE TERZI X INC.COSE DELL' ASSIC	2019	senza seguito	- €	- €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	chiuso	181,00 €	- €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	senza seguito	- €	- €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	chiuso	115,00 €	- €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	chiuso	130,00 €	- €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	chiuso	- €	- €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	chiuso	500,00 €	- €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	senza seguito	- €	- €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	chiuso	391,13 €	- €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	senza seguito	- €	- €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	chiuso	846,20 €	- €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	chiuso	92,00 €	- €

DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	senza seguito	- €	- €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	chiuso	122,50 €	- €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	senza seguito	- €	- €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	aperto	- €	1.923,22 €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	chiuso	850,00 €	- €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	chiuso	372,71 €	- €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	senza seguito	- €	- €
DANNI DA CEDIM. O FRAN. DEL TERRENO	2019	chiuso	2.990,00 €	- €
DANNI DA CEDIM. O FRAN. DEL TERRENO	2019	senza seguito	- €	- €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	chiuso	115,00 €	- €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	senza seguito	- €	- €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	chiuso	870,00 €	- €
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	2019	chiuso	200,00 €	- €
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	2019	senza seguito	- €	- €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	senza seguito	- €	- €
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	2019	aperto	- €	43.832,68 €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	chiuso	623,36 €	- €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	senza seguito	- €	- €
DAN. A COSE DI TERZI IN AMB. LAVORI	2019	chiuso	505,00 €	- €
DAN. A COSE DI TERZI IN AMB. LAVORI	2019	senza seguito	- €	- €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	chiuso	900,00 €	- €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	senza seguito	- €	- €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	chiuso	655,00 €	- €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	senza seguito	- €	- €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	senza seguito	- €	- €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	chiuso	2.814,00 €	- €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2019	senza seguito	- €	- €
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2020	chiuso	924,80 €	0
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2020	senza seguito		
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2020	CHIUSO	900,00 €	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	2020	senza seguito	- €	€ 0,00
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2020	aperto	- €	€ 1.525,00
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2020	chiuso	400,00 €	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2020	aperto	- €	€ 1.525,00
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2020	aperto	- €	€ 1.525,00
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2020	aperto	- €	€ 1.525,00
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	2020	aperto	- €	€ 9.375,00
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2020	chiuso	150,00 €	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2020	aperto	- €	€ 1.525,00

DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2020	aperto	- €	€ 1.525,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	2020	senza seguito	- €	€ 0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2020	aperto	- €	€ 1.525,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	2020	aperto	- €	€ 15.000,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2020	chiuso	622,00 €		
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2020	chiuso	660,00 €		
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2020	chiuso	618,00 €		
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	2020	aperto	- €	€ 10.000,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	2020	aperto	- €	€ 1.525,00	
DANNO DA INSIDIA STRADALE (POZZANGHERA)	2016	Chiuso	4.030,00 €		
DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI)	2016	Chiuso	- €		
CADUTA MANUFATTI SU VEICOLO IN TRANSITO	2016	Chiuso	7.584,00 €	7.800,00 €	
DANNO DA INSIDIA STRADALE (TOMBINO)	2016	Chiuso	- €	- €	
DANNO DA INSIDIA STRADALE (PIETRISCO)	2016	Chiuso	4.800,00 €	7.150,00 €	
DANNO DA INSIDIA STRADALE (OLIO)	2016	Chiuso	10.500,00 €		
DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)	2016	Chiuso	4.100,00 €	- €	
DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)	2016	Chiuso	- €	500,00 €	
DANNO DA INSIDIA STRADALE (PIETRISCO)	2016	Chiuso	- €	6.000,00 €	
DANNO DA INSIDIA STRADALE (TOMBINO)	2016	Chiuso	- €	- €	
CADUTA CICLISTA	2016	Chiuso	- €	- €	
DANNO DA INSIDIA STRADALE (POZZANGHERA)	2016	Chiuso	- €	2.090,00 €	
DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)	2016	Chiuso	3.590,00 €	- €	
DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)	2016	Chiuso	- €	643,00 €	
DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)	2016	Chiuso	- €	1.000,00 €	
DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)	2016	Chiuso	- €	- €	
DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)	2016	Chiuso	2.600,00 €	3.975,00 €	
CADUTA ALBERI/RAMI	2016	Chiuso	6.352,00 €		
DANNO DA INSIDIA STRADALE (PIETRISCO)	2016	Chiuso	8.219,80 €		
DANNO DA INSIDIA STRADALE (POZZANGHERA)	2016	Chiuso	- €	1.400,00 €	
DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)	2016	Chiuso	- €	8.500,00 €	
CADUTA CICLISTA	2016	Aperto	46.200,00 €	96.060,00 €	
DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)	2016	Aperto	- €	6.663,00 €	
CADUTA PASSANTE	2016	Chiuso	- €		
CADUTA PASSANTE	2016	Chiuso	- €		
DANNO DA INSIDIA STRADALE (PIETRISCO)	2016	Chiuso	18.030,00 €		
DANNO DA INSIDIA STRADALE (OLIO)	2016	Chiuso	- €		
ALLAGAMENTO	2016	Chiuso	- €	5.000,00 €	
CADUTA PASSANTE	2016	Chiuso	- €		
DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)	2016	Chiuso	- €	8.235,00 €	
DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI)	2016	Chiuso	- €	6.785,00 €	
DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)	2016	Chiuso	1.501,63 €	4.328,78 €	

DANNO A COSE DI TERZI (NO DA ACQUA)	2016	Chiuso	- €	3.452,00 €	
DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)	2017	Chiuso	- €		
DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)	2017	Chiuso	3.000,00 €	4.797,00 €	
DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)	2017	Chiuso	5.217,30 €		
DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)	2017	Chiuso	7.400,00 €		
DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)	2017	Chiuso	- €	5.301,00 €	
DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)	2017	Chiuso	- €	2.719,00 €	
DANNO DA INSIDIA STRADALE (PIETRISCO)	2017	Aperto	- €	245.521,00 €	atto di citazione; il medico legale della compagnia sulla base della visita medico legale ha quantificato il danno in 42.550,00€
DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)	2017	Chiuso	- €	- €	
DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)	2017	Chiuso	- €	7.229,00 €	
CADUTA ALBERI/RAMI	2017	Chiuso	- €		
DANNO DA INSIDIA STRADALE (PIETRISCO)	2017	Chiuso	1.500,00 €		
ALLAGAMENTO	2017	Aperto	- €	3.000,00 €	
DANNO DA INSIDIA STRADALE (OLIO)	2017	Chiuso	5.000,00 €	6.580,23 €	
CADUTA CICLISTA	2017	Chiuso	- €	- €	
CADUTA ALBERI/RAMI	2017	Chiuso	7.713,00 €		
DANNO DA INSIDIA STRADALE (OLIO)	2017	Chiuso	- €	- €	
DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI)	2017	Chiuso	- €	4.000,00 €	
DANNO DA INSIDIA STRADALE (PIETRISCO)	2017	Chiuso	4.134,00 €	- €	
DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI)	2017	Chiuso	- €	- €	
CADUTA CICLISTA	2017	Aperto	- €	4.935,10 €	
CADUTA MASSO	2017	Chiuso	800,00 €	1.686,96 €	
CADUTA MASSO	2017	Chiuso	- €	- €	
DANNO DA INSIDIA STRADALE (OLIO)	2017	Chiuso	- €	4.024,00 €	
FRANA	2017	Chiuso	- €	- €	
ALLAGAMENTO	2017	Chiuso	- €	- €	
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO ABB)	2017	Chiuso	- €	3.021,20 €	
CADUTA PASSANTE	2017	Chiuso	- €	13.600,00 €	
CADUTA MASSO	2017	Aperto	- €	5.400,00 €	
CADUTA ALBERI/RAMI	2017	Chiuso	- €	2.027,00 €	
DANNO DA INSIDIA STRADALE (OLIO)	2018	Chiuso	- €	- €	
CADUTA MASSO	2018	Chiuso	- €	- €	
CADUTA MASSO	2018	Chiuso	- €	- €	
DANNO DA INSIDIA STRADALE (OLIO)	2018	Chiuso	- €	4.814,00 €	
DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)	2018	Chiuso	- €	6.900,00 €	
DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)	2018	Aperto	- €	2.498,00 €	
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO ABB)	2018	Chiuso	- €	- €	
CADUTA CICLISTA	2018	Chiuso	- €		
CADUTA CICLISTA	2018	Aperto	- €	9.600,00 €	

DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)	2018	Chiuso	- €	- €
CADUTA PASSANTE	2018	Chiuso	- €	
DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)	2018	Chiuso	- €	- €
DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)	2018	Chiuso	- €	6.190,00 €
CADUTA CICLISTA	2018	Chiuso	- €	- €
CADUTA MASSO	2018	Chiuso	- €	- €
DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)	2018	Chiuso	3.961,00 €	- €
ALLAGAMENTO	2018	Aperto	4.241,74 €	- €
DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)	2018	Chiuso	- €	- €
CADUTA ALBERI/RAMI	2018	Chiuso	14.020,00 €	
DANNO DA INSIDIA STRADALE (TOMBINO)	2018	Aperto	- €	10.000,00 €
DANNO DA INSIDIA STRADALE (PIETRISCO)	2018	Chiuso	- €	
DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)	2018	Chiuso	- €	- €
DANNO DA INSIDIA STRADALE (PIETRISCO)	2018	Chiuso	- €	463,00 €
DANNO DA INSIDIA STRADALE (PIETRISCO)	2018	Chiuso	- €	- €
DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)	2018	Chiuso	2.376,00 €	3.101,00 €
CADUTA PASSANTE	2018	Chiuso	- €	- €
CADUTA ALBERI/RAMI	2018	Chiuso	- €	- €
CADUTA CICLISTA	2018	Aperto	- €	
CADUTA ALBERI/RAMI	2018	Aperto	- €	1.500,00 €
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO ABBA)	2018	Aperto	- €	2.600,00 €
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO ABBA)	2018	Chiuso	- €	- €
CADUTA CICLISTA	2018	Chiuso	- €	
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO ABBA)	2018	Chiuso	- €	
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO ABBA)	2018	Chiuso	- €	2.146,00 €
DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)	2019	Chiuso	- €	2.647,00 €
CADUTA PASSANTE	2018	Chiuso	854,00 €	
DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)	2018	Chiuso	805,00 €	3.094,00 €
DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI)	2018	Aperto	- €	40.000,00 €
DANNO A COSE DI TERZI (NO DA ACQUA)	2018	Aperto	- €	2.654,00 €
DANNO DA FAUNA SELVATICA	2019	Chiuso	- €	- €
DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)	2019	Chiuso	- €	5.108,00 €
CADUTA ALBERI/RAMI	2019	Aperto	- €	500,00 €
DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)	2019	Aperto	- €	12.000,00 €
DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)	2019	Aperto	- €	15.000,00 €
CADUTA PASSANTE	2018	Chiuso	- €	
CADUTA PASSANTE	2019	Chiuso	- €	
DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)	2019	Chiuso	8.736,00 €	
CADUTA MASSO	2019	Aperto	- €	6.000,00 €
CADUTA CICLISTA	2019	Aperto	- €	6.500,00 €
DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI)	2018	Chiuso	2.500,00 €	- €

CADUTA MASSO	2018	Aperto	- €	2.500,00 €	
CADUTA ALBERI/RAMI	2019	Aperto	- €	9.000,00 €	
CADUTA CICLISTA	2019	Aperto	- €	- €	

dal 31.12.2017 al 31.12.2020

Contraente	Stato	Data Adv.	Oggetto	importo riservato	importo liquidato
PROVINCIA DI COMO	c	18/03/2019	urto di veicolo contro bene p		35.000,00 €
PROVINCIA DI COMO	c	10/04/2019	guasti cagionati dai ladri per		8.500,00 €
PROVINCIA DI COMO	A	06/09/2019	sovratensione impianto	1.274,00 €	
PROVINCIA DI COMO	ss	11/09/2019	DANNEGGIAMENTO PROPRIETA PROVI	- €	- €
PROVINCIA DI COMO	A	25/01/2020	incendio magazzino	49.000,00 €	
PROVINCIA DI COMO	A	14/01/2020	furto presso liceo scientifico	14.500,00 €	
PROVINCIA DI COMO	A	05/02/2020	evento atmsferico	5.000,00 €	
				69.774,00 €	43.500,00 €

dal 31.12.2014 al 31.12.2017

data avvenimento	riservato/ liquidato	STATO_SIN
24/08/2016	€ 0,00	Chiuso senza seguito
05/08/2016	€ 0,00	Chiuso senza seguito
12/05/2017	€ 1.630,00	liquidato
13/09/2015	€ 1.049,60	liquidato



# Provincia di Como

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 125 / 2021

UNITA' PROPONENTE: S3.09 UFFICIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO  
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO  
PER IL PERIODO 30.04.2021/30.04.2023. SPESA COMPLESSIVA EURO 606.666,66=.  
DETERMINA A CONTRARRE - LOTTO N.1 EURO 443.333,33 POLIZZA RESPONSABILITÀ  
CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA CIG 8629582C56 - LOTTO N. 2 EURO  
163.333,33 POLIZZA ALL RISKS CIG 86297116CC

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 15/02/2021

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI  
FINANZIARI  
GALETTI DARIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)